SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 2 febbraio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 gennaio 2000.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di servizi tecnici nazionali al Ministro sen. Edo Ronchi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 1999, con il quale il sen. Edo Ronchi è stato nominato Ministro dell'ambiente;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministro dell'ambiente sen. Edo Ronchi, ferme restando le competenze attribuite dalla legge alle regioni, fino alla effettiva costituzione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, è delegato ad esercitare i compiti e le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri concernenti l'organizzazione, il funzionamento e l'attività dei servizi tecnici nazionali, quelli attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4 della medesima legge 18 maggio 1989, n. 183, come modificato dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 253, avvalendosi del relativo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad esclusione del Servizio sismico nazionale e fermo restando l'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 20 gennaio 2000

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 46

00A1098

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 gennaio 2000.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di Roma Capitale e Giubileo 2000 al Ministro on. Willer Bordon.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 1999, con il quale l'on.le Willer Bordon è stato nominato Ministro dei lavori pubblici;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministro del lavori pubblici on. Willer Bordon, ferme restando le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministeri e alla regioni, è delegato ad esercitare i compiti e le funzioni relativi alle seguenti disposizioni legislative, ivi compresi quelli di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza, di verifica e di controllo:

a) legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante interventi per Roma Capitale della Repubblica (d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, per quanto attiene alla rilocalizzazione delle sedi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni);

b) legge 23 dicembre 1992, n. 498, recante norme su interventi urgenti in materia di finanza pubblica, con particolare riferimento all'art. 12 così come integrato dall'art. 1, comma 5, della legge 4 dicembre 1993, n. 493, per quanto concerne la gestione di servizi pubblici anche attraverso società miste;

c) legge 7 agosto 1997, n. 270, concernente il piano degli interventi di interesse nazionale relativi ai percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio.

Al Ministro Bordon è inoltre delegato ogni altro compito per la gestione operativa degli interventi per Roma Capitale e di quelli relativi al Giubileo dell'anno 2000, anche al di fuori del Lazio, ivi comprese le deliberazioni di approvazione, modificazione e integrazione del piano degli interventi, nonché la presidenza della commissione per l'attuazione della legge 7 agosto 1997, n. 270, con esclusione della presidenza della commissione nazionale di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, richiamata dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, della presidenza della commissione mista tra lo Stato italiano e la Santa Sede per il Giubileo.

Il Ministro Bordon è delegato altresì ad esercitare i compiti relativi al Servizio nazionale dighe, in attesa dell'ordinamento del Registro italiano dighe di cui all'art. 91, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché i seguenti compiti:

a) istituzione di comitati ed altri organi collegiali di studio, consulenza e di supporto tecnico nelle materie di cui al presente decreto;

b) designazione dei rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle materie oggetto del presente decreto presso altre amministrazioni ed istituzioni.

Per l'esercizio delle attribuzioni previste dal presente decreto il Ministro Bordon si avvale dell'Ufficio del programma per Roma Capitale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 1991, n. 170, e del Servizio nazionale dighe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 20 gennaio 2000

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 47

00A1099

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 gennaio 2000.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche comunitarie al Ministro sen. Patrizia Toia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 1999, con il quale la sen. Patrizia Toia è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto nella medesima data, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per le politiche comunitarie;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 22 dicembre 1999, il Ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie sen. Patrizia Toia, salve le competenze attribuite dalla legge al Ministro degli affari esteri, è delegato ad esercitare le funzioni e le attribuzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri dirette ad assicurare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea ed in particolare quelle relative:

a) alle attività inerenti all'attuazione delle politiche comunitarie di carattere generale o per specifici settori, assicurandone coerenza e tempestività, nonché alle attività inerenti alla partecipazione dello Stato italiano alla formazione di atti e normative comunitari;

b) all'attuazione della legge 16 aprile 1987, n. 183, della legge 9 marzo 1989, n. 86, in particolare per quanto concerne la predisposizione, sulla base delle indicazioni delle ammistrazioni interessate, degli indirizzi del Parlamento e del parere della conferenza Stato-regioni, del disegno di legge comunitaria, seguendone anche il relativo *iter* parlamentare, nonché all'attuazione di questa ultima legge;

c) all'armonizzazione fra legislazione nazionale e normative comunitarie, individuando nella citata legge comunitaria annuale gli strumenti idonei a

recepire nell'ordinamento interno gli atti comunitari che implicano provvedimenti di attuazione ed assicurando l'adempimento dell'obbligo comunitario;

d) alle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea relative al mercato interno, rappresentando l'Italia, ove occorra in collaborazione con i Ministri interessati agli argomenti in discussione;

e) all'adeguamento coerente e tempestivo delle amministrazioni pubbliche agli atti comunitari, nonché alla conformità e alla tempestività delle azioni volte a prevenire l'insorgere di contenzioso e ad adempiere alle pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee;

f) alla decisione sull'opportunità di presentare ricorsi di fronte alla Corte di giustizia per la tutela di situazioni di rilevante interesse nazionale, nonché alla decisione di intervenire in procedimenti in corso nei quali siano in discussione questioni di rilievo nazionale;

g) alla presidenza del comitato consultivo di cui all'art. 4, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;

h) alla formazione di operatori pubblici e privati con riferimento ai temi e ai problemi comunitari, avvalendosi anche del comitato di cui all'art. 58 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

i) alle attività di informazione previste dall'art. 13 della legge 9 marzo 1989, n. 86;

j) al coordinamento nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, delle amministrazioni dello Stato competenti per settore, delle regioni, degli operatori privati e delle parti sociali interessate, ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere, di intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea;

k) alla convocazione e allo svolgimento della sessione comunitaria della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'art. 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e dell'art. 5 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di raccordare le linee della politica nazionale relative all'elaborazione degli atti comunitari con le esigenze rappresentate dalle autonomie territoriali;

l) all'informazione dei rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo, al comitato economico e sociale ed al comitato delle regioni sulle posizioni italiane nelle materie di interesse comunitario;

m) alla promozione, in collaborazione con le istituzioni comunitarie, le amministrazioni pubbliche competenti per settore, le regioni e gli altri enti territoriali, della diffusione dell'informazione sulle attività della Unione europea e delle iniziative volte a rafforzare la coscienza della cittadinanza dell'Unione;

n) alla promozione delle candidature di cittadini italiani presso le istituzioni comunitarie.

Sono altresì delegate tutte le competenze attribuite dalla legge direttamente al Ministro e al Dipartimento per le politiche comunitarie.

Art. 2.

Il Ministro è altresì delegato a:

a) designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti, nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni ed istituzioni;

b) costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;

c) provvedere, nelle predette materie, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 20 gennaio 2000

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 45

00A1100

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 gennaio 2000.

Attivazione di taluni uffici delle entrate nelle regioni Sardegna e Veneto.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, ed in particolare l'art. 2, comma 3, e l'art. 6, comma 3, con i quali si è proceduto all'individuazione degli uffici delle entrate e delle relative circoscrizioni territoriali nonché all'enucleazione delle funzioni degli uffici stessi;

Visto il decreto direttoriale 29 luglio 1998 con il quale è stata rideterminata la competenza territoriale dell'ufficio delle entrate di Lanusei;

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993, così come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che individua tra le funzioni dei titolari di uffici dirigenziali generali anche l'adozione di atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto direttoriale 21 giugno 1999 con il quale, al fine di agevolare lo smaltimento dell'arretrato relativo al controllo formale delle dichiarazioni I.V.A., si è stabilito di mantenere tale attività presso gli uffici I.V.A. ancora operanti e di trasferirla, una volta soppressi i predetti uffici, esclusivamente agli uffici delle entrate dei capoluoghi provinciali, consentendo così agli altri uffici delle entrate di nuova attivazione di dedicarsi all'esecuzione dei controlli sostanziali;

Ritenuto di procedere all'attivazione degli uffici delle entrate di Lanusei, Feltre e Thiene;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle regioni Sardegna e Veneto sono attivati gli uffici delle entrate specificati nell'unita tabella che costituisce parte integrante del presente decreto. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici indicati nella medesima tabella.

2. A decorrere dalla data di avvio degli uffici delle entrate Lanusei e Thiene, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Nuoro e Vicenza, nonché le locali sezioni staccate delle direzioni regionali delle entrate, esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici delle entrate attivati.

3. Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto citati al comma 2 provvedono, per le annualità fino al 1996, al controllo formale delle dichiarazioni I.V.A. e ai conseguenti adempimenti anche per i contribuenti domiciliati nelle circoscrizioni facenti capo agli uffici delle entrate di Lanusei e Thiene. All'ufficio delle entrate di Belluno sono attribuite le competenze già demandate al locale ufficio dell'imposta sul valore aggiunto in materia di controllo formale delle dichiarazioni I.V.A. per le annualità fino al 1996, nonché i conseguenti adempimenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2000

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO

Regione	Provincia	Uffici attivati	Uffici soppressi	Date di attivazione dei nuovi uffici e di soppressione degli uffici preesistenti
Sardegna	Nuoro	ufficio delle entrate di Lanusei	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Lanusei	25 gennaio 2000
Veneto	Belluno	ufficio delle entrate di Feltre	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Feltre nonché ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata della direzione regionale delle entrate di Belluno	28 gennaio 2000
	Vicenza	ufficio delle entrate di Thiene	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Thiene	28 gennaio 2000

00A0966

DECRETO 20 gennaio 2000.

Ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante misure di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, sul sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto l'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81, che dal 1° gennaio 1993 eleva al 10 per cento l'aggio ai rivenditori generi di monopolio;

Visto l'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, che stabilisce le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 28 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 del 1° marzo 1997, che fissa al 58 per cento l'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, che modifica dal 19 al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto 13 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 17 del 22 gennaio 1999, che fissa, tra l'altro, nell'allegata tabella A la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Considerato che in base ai dati risultanti dalle vendite nell'intero territorio nazionale registrate dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, per le sigarette la classe di prezzo più richiesta nel corso del 1999 è stata quella di L. 200.000 per chilogrammo convenzionale e che, pertanto, su tale classe di prezzo di sigarette si applica l'aliquota di base prevista dall'art. 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nella misura del 58 per cento stabilita dall'art. 1 del citato decreto ministeriale 28 febbraio 1997;

Considerato che per le altre sigarette l'imposta di consumo si applica in base ai due elementi, fisso e proporzionale, previsti dall'art. 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76; che l'elemento fisso è pari al 5 per cento della somma dell'importo dell'imposta di consumo sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta (importo di base) e dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto percepito sulle medesime sigarette; che l'elemento proporzionale al prezzo di vendita al pubblico è pari all'incidenza percentuale dell'importo di base, diminuito dell'elemento fisso, sul prezzo di vendita al pubblico delle sigarette della classe di prezzo più richiesta;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, nella allegata tabella A, che sostituisce la tabella *A* allegata al decreto 13 gennaio 1999, è fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2000, per chilogrammo convenzionale, la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2000

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2000
Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 4

Tabella A

SIGARETTE

PREZZO RICHIESTO DAL FORNITORE (COMPRESE LE SPESE DI DISTRIBUZIONE)		IMPOSTA DI CONSUMO		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO		IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)		TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO	
lire	euro	lire	euro	lire	euro	lire	euro	lire	euro
21.133	10,91593	88.867	45,89580	25.000	12,91142	15.000	7,74685	150.000	77,47
21.610	11,16096	90.223	46,59646	25.417	13,12661	15.250	7,87597	152.500	78,76
22.087	11,40600	91.580	47,29712	25.833	13,34180	15.500	8,00508	155.000	80,05
22.563	11,65103	92.937	47,99778	26.250	13,55699	15.750	8,13420	157.500	81,34
23.040	11,89607	94.293	48,69844	26.667	13,77218	16.000	8,26331	160.000	82,63
23.517	12,14111	95.650	49,39910	27.083	13,98737	16.250	8,39242	162.500	83,92
23.993	12,39614	97.007	50,09976	27.500	14,20256	16.500	8,52154	165.000	85,22
24.470	12,64117	98.363	50,80042	27.917	14,41776	16.750	8,65065	167.500	86,51
24.947	12,88620	99.720	51,50108	28.333	14,63295	17.000	8,77977	170.000	87,80
25.423	13,13124	101.077	52,20174	28.750	14,84814	17.250	8,90888	172.500	89,09
25.900	13,37627	102.433	52,90240	29.167	15,06333	17.500	9,03800	175.000	90,38
26.377	13,62131	103.790	53,60306	29.583	15,27852	17.750	9,16711	177.500	91,67
26.853	13,86635	105.147	54,30372	30.000	15,49371	18.000	9,29622	180.000	92,96
27.330	14,11138	106.503	55,00438	30.417	15,70890	18.250	9,42534	182.500	94,25
27.807	14,35642	107.860	55,70504	30.833	15,92409	18.500	9,55445	185.000	95,54
28.283	14,61145	109.217	56,40570	31.250	16,13928	18.750	9,68357	187.500	96,84
28.760	14,85649	110.573	57,10636	31.667	16,35447	19.000	9,81268	190.000	98,13
29.237	15,10152	111.930	57,80702	32.083	16,56966	19.250	9,94180	192.500	99,42
29.713	15,34656	113.287	58,50768	32.500	16,78485	19.500	10,07091	195.000	100,71
30.190	15,59160	114.643	59,20834	32.917	17,00004	19.750	10,20002	197.500	102,00
30.667	15,83663	116.000	59,90900	33.333	17,21523	20.000	10,32914	200.000	103,29
31.143	16,08167	117.357	60,60966	33.750	17,43042	20.250	10,45825	202.500	104,58
31.620	16,32670	118.713	61,31032	34.167	17,64561	20.500	10,58737	205.000	105,87
32.097	16,57174	120.070	62,01098	34.583	17,86080	20.750	10,71648	207.500	107,16
32.573	16,82678	121.427	62,71164	35.000	18,07599	21.000	10,84559	210.000	108,46
33.050	17,07181	122.783	63,41230	35.417	18,29118	21.250	10,97471	212.500	109,75
33.527	17,31685	124.140	64,11296	35.833	18,50637	21.500	11,10382	215.000	111,04
34.003	17,56188	125.497	64,81362	36.250	18,72156	21.750	11,23294	217.500	112,33
34.480	17,80692	126.853	65,51428	36.667	18,93675	22.000	11,36205	220.000	113,62
34.957	18,05195	128.210	66,21494	37.083	19,15194	22.250	11,49117	222.500	114,91
35.243	18,20498	129.024	66,63533	37.333	19,28106	22.400	11,56863	224.000	115,69

PREZZO RICHIESTO DAL FORNITORE (COMPRESE LE SPESE DI DISTRIBUZIONE)		IMPOSTA DI CONSUMO		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO		IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)		TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO	
lire	euro	lire	euro	lire	euro	lire	euro	lire	euro
35.433	18,29699	129.567	66,91560	37.500	19,36713	22.500	11,62028	225.000	116,20
35.624	18,39900	130.109	67,19586	37.667	19,45321	22.600	11,67193	226.000	116,72
35.910	18,54203	130.923	67,61626	37.917	19,58232	22.750	11,74939	227.500	117,49
36.005	18,59303	131.195	67,75639	38.000	19,62536	22.800	11,77522	228.000	117,75
36.387	18,79706	132.280	68,31692	38.333	19,79751	23.000	11,87851	230.000	118,79
36.768	18,99108	133.365	68,87745	38.667	19,96967	23.200	11,98180	232.000	119,82
36.863	19,04210	133.637	69,01758	38.750	20,01270	23.250	12,00762	232.500	120,08
37.149	19,18512	134.451	69,43797	39.000	20,14182	23.400	12,08509	234.000	120,85
37.340	19,28712	134.993	69,71824	39.167	20,22790	23.500	12,13674	235.000	121,37
37.531	19,37915	135.536	69,99850	39.333	20,31397	23.600	12,18838	236.000	121,88
37.817	19,53216	136.350	70,41890	39.583	20,44309	23.750	12,26585	237.500	122,66
37.912	19,58318	136.621	70,55903	39.667	20,48612	23.800	12,29167	238.000	122,92
38.293	19,77719	137.707	71,11956	40.000	20,65828	24.000	12,39497	240.000	123,95
38.675	19,97122	138.792	71,68009	40.333	20,83043	24.200	12,49826	242.000	124,98
38.770	20,02223	139.063	71,82022	40.417	20,87347	24.250	12,52408	242.500	125,24
39.056	20,17526	139.877	72,24061	40.667	21,00258	24.400	12,60155	244.000	126,02
39.247	20,26727	140.420	72,52088	40.833	21,08866	24.500	12,65319	245.000	126,53
39.437	20,36929	140.963	72,80114	41.000	21,17473	24.600	12,70484	246.000	127,05
39.723	20,51230	141.777	73,22154	41.250	21,30385	24.750	12,78231	247.500	127,82
39.819	20,56331	142.048	73,36167	41.333	21,34689	24.800	12,80813	248.000	128,08
40.200	20,75734	143.133	73,92220	41.667	21,51904	25.000	12,91142	250.000	129,11
40.581	20,96137	144.219	74,48273	42.000	21,69119	25.200	13,01471	252.000	130,15
40.677	21,01237	144.490	74,62286	42.083	21,73423	25.250	13,04054	252.500	130,41
40.963	21,15540	145.304	75,04325	42.333	21,86334	25.400	13,11801	254.000	131,18
41.153	21,25741	145.847	75,32352	42.500	21,94942	25.500	13,16965	255.000	131,70
41.344	21,34943	146.389	75,60378	42.667	22,03549	25.600	13,22130	256.000	132,21
41.630	21,50244	147.203	76,02418	42.917	22,16461	25.750	13,29877	257.500	132,99
41.725	21,55345	147.475	76,16431	43.000	22,20765	25.800	13,32459	258.000	133,25
42.107	21,74748	148.560	76,72484	43.333	22,37980	26.000	13,42788	260.000	134,28
42.488	21,94152	149.645	77,28536	43.667	22,55195	26.200	13,53117	262.000	135,31
42.583	21,99252	149.917	77,42550	43.750	22,59499	26.250	13,55699	262.500	135,57
42.869	22,13555	150.731	77,84589	44.000	22,72410	26.400	13,63446	264.000	136,34

PREZZO RICHIESTO DAL FORNITORE (COMPRESE LE SPESE DI DISTRIBUZIONE)		IMPOSTA DI CONSUMO		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO		IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)		TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO	
lire	euro	lire	euro	lire	euro	lire	euro	lire	euro
43.060	22,23755	151.273	78,12616	44.167	22,81018	26.500	13,68611	265.000	136,86
43.537	22,48259	152.630	78,82682	44.583	23,02537	26.750	13,81522	267.500	138,15
44.013	22,72762	153.987	79,52748	45.000	23,24056	27.000	13,94434	270.000	139,44
44.490	22,97266	155.343	80,22814	45.417	23,45575	27.250	14,07345	272.500	140,73
44.967	23,22770	156.700	80,92880	45.833	23,67094	27.500	14,20256	275.000	142,03
45.443	23,47273	158.057	81,62946	46.250	23,88613	27.750	14,33168	277.500	143,32
45.920	23,71777	159.413	82,33012	46.667	24,10132	28.000	14,46079	280.000	144,61
46.397	23,96280	160.770	83,03078	47.083	24,31651	28.250	14,58991	282.500	145,90
46.873	24,20784	162.127	83,73144	47.500	24,53170	28.500	14,71902	285.000	147,19
47.350	24,45287	163.483	84,43210	47.917	24,74689	28.750	14,84814	287.500	148,48
47.827	24,69791	164.840	85,13276	48.333	24,96208	29.000	14,97725	290.000	149,77
48.303	24,94295	166.197	85,83342	48.750	25,17727	29.250	15,10636	292.500	151,06
48.780	25,18799	167.553	86,53407	49.167	25,39246	29.500	15,23548	295.000	152,35
49.257	25,44303	168.910	87,23473	49.583	25,60765	29.750	15,36459	297.500	153,65
49.733	25,68806	170.267	87,93539	50.000	25,82284	30.000	15,49371	300.000	154,94
50.210	25,93309	171.623	88,63605	50.417	26,03804	30.250	15,62282	302.500	156,23
50.687	26,17812	172.980	89,33671	50.833	26,25323	30.500	15,75194	305.000	157,52
51.163	26,42316	174.337	90,03737	51.250	26,46842	30.750	15,88105	307.500	158,81
51.640	26,66820	175.693	90,73803	51.667	26,68361	31.000	16,01016	310.000	160,10
52.117	26,91323	177.050	91,43869	52.083	26,89880	31.250	16,13928	312.500	161,39
52.593	27,15827	178.407	92,13935	52.500	27,11399	31.500	16,26839	315.000	162,68
53.070	27,41330	179.763	92,84001	52.917	27,32918	31.750	16,39751	317.500	163,98
53.547	27,65834	181.120	93,54067	53.333	27,54437	32.000	16,52662	320.000	165,27
54.023	27,90338	182.477	94,24133	53.750	27,75956	32.250	16,65573	322.500	166,56
54.500	28,14841	183.833	94,94199	54.167	27,97475	32.500	16,78485	325.000	167,85
54.977	28,39345	185.190	95,64265	54.583	28,18994	32.750	16,91396	327.500	169,14
55.453	28,63848	186.547	96,34331	55.000	28,40513	33.000	17,04308	330.000	170,43
55.930	28,88352	187.903	97,04397	55.417	28,62032	33.250	17,17219	332.500	171,72
56.407	29,12855	189.260	97,74463	55.833	28,83551	33.500	17,30131	335.000	173,01
56.883	29,37359	190.617	98,44529	56.250	29,05070	33.750	17,43042	337.500	174,30
57.360	29,62863	191.973	99,14595	56.667	29,26589	34.000	17,55953	340.000	175,60
57.837	29,87366	193.330	99,84661	57.083	29,48108	34.250	17,68865	342.500	176,89

PREZZO RICHIESTO DAL FORNITORE (COMPRESE LE SPESE DI DISTRIBUZIONE)		IMPOSTA DI CONSUMO		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO		IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)		TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO	
lire	euro	lire	euro	lire	euro	lire	euro	lire	euro
58.313	30,11870	194.687	100,54727	57.500	29,69627	34.500	17,81776	345.000	178,18
58.790	30,36373	196.043	101,24793	57.917	29,91146	34.750	17,94688	347.500	179,47
59.267	30,60877	197.400	101,94859	58.333	30,12665	35.000	18,07599	350.000	180,76
59.743	30,85380	198.757	102,64925	58.750	30,34184	35.250	18,20511	352.500	182,05
60.220	31,09884	200.113	103,34991	59.167	30,55703	35.500	18,33422	355.000	183,34
60.697	31,34388	201.470	104,05057	59.583	30,77222	35.750	18,46333	357.500	184,63
61.173	31,58891	202.827	104,75123	60.000	30,98741	36.000	18,59245	360.000	185,92
61.650	31,84395	204.183	105,45189	60.417	31,20260	36.250	18,72156	362.500	187,22
62.127	32,08898	205.540	106,15255	60.833	31,41779	36.500	18,85068	365.000	188,51
62.603	32,33401	206.897	106,85321	61.250	31,63299	36.750	18,97979	367.500	189,80
63.080	32,57904	208.253	107,55387	61.667	31,84818	37.000	19,10891	370.000	191,09
63.557	32,82408	209.610	108,25453	62.083	32,06337	37.250	19,23802	372.500	192,38
64.033	33,06912	210.967	108,95519	62.500	32,27856	37.500	19,36713	375.000	193,67
64.510	33,31415	212.323	109,65585	62.917	32,49375	37.750	19,49625	377.500	194,96
64.987	33,55919	213.680	110,35651	63.333	32,70894	38.000	19,62536	380.000	196,25
65.463	33,80422	215.037	111,05717	63.750	32,92413	38.250	19,75448	382.500	197,54
65.940	34,05926	216.393	111,75783	64.167	33,13932	38.500	19,88359	385.000	198,84
66.417	34,30430	217.750	112,45849	64.583	33,35451	38.750	20,01270	387.500	200,13
66.893	34,54933	219.107	113,15915	65.000	33,56970	39.000	20,14182	390.000	201,42
67.370	34,79437	220.463	113,85981	65.417	33,78489	39.250	20,27093	392.500	202,71
67.847	35,03940	221.820	114,56047	65.833	34,00008	39.500	20,40005	395.000	204,00
68.323	35,28444	223.177	115,26113	66.250	34,21527	39.750	20,52916	397.500	205,29
68.800	35,52947	224.533	115,96179	66.667	34,43046	40.000	20,65828	400.000	206,58
69.277	35,77451	225.890	116,66245	67.083	34,64565	40.250	20,78739	402.500	207,87
69.753	36,02955	227.247	117,36311	67.500	34,86084	40.500	20,91650	405.000	209,17
70.230	36,27458	228.603	118,06377	67.917	35,07603	40.750	21,04562	407.500	210,46
70.707	36,51962	229.960	118,76443	68.333	35,29122	41.000	21,17473	410.000	211,75
71.183	36,76465	231.317	119,46509	68.750	35,50641	41.250	21,30385	412.500	213,04
71.660	37,00969	232.673	120,16575	69.167	35,72160	41.500	21,43296	415.000	214,33
72.137	37,25472	234.030	120,86641	69.583	35,93679	41.750	21,56208	417.500	215,62
72.613	37,49976	235.387	121,56707	70.000	36,15198	42.000	21,69119	420.000	216,91
73.090	37,74480	236.743	122,26773	70.417	36,36717	42.250	21,82030	422.500	218,20

PREZZO RICHIESTO DAL FORNITORE (COMPRESE LE SPESE DI DISTRIBUZIONE)		IMPOSTA DI CONSUMO		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO		IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)		TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO	
lire	euro	lire	euro	lire	euro	lire	euro	lire	euro
73.567	37,98983	238.100	122,96839	70.833	36,58236	42.500	21,94942	425.000	219,49
74.043	38,24487	239.457	123,66905	71.250	36,79755	42.750	22,07853	427.500	220,79
74.520	38,48990	240.813	124,36971	71.667	37,01274	43.000	22,20765	430.000	222,08
74.997	38,73494	242.170	125,07037	72.083	37,22793	43.250	22,33676	432.500	223,37
75.473	38,97996	243.527	125,77103	72.500	37,44313	43.500	22,46588	435.000	224,66
75.950	39,22500	244.883	126,47169	72.917	37,65832	43.750	22,59499	437.500	225,95
76.427	39,47004	246.240	127,17235	73.333	37,87351	44.000	22,72410	440.000	227,24
76.903	39,71507	247.597	127,87301	73.750	38,08870	44.250	22,85322	442.500	228,53
77.380	39,96011	248.953	128,57367	74.167	38,30389	44.500	22,98233	445.000	229,82
77.857	40,20514	250.310	129,27433	74.583	38,51908	44.750	23,11145	447.500	231,11
78.333	40,46018	251.667	129,97499	75.000	38,73427	45.000	23,24056	450.000	232,41
78.810	40,70522	253.023	130,67565	75.417	38,94946	45.250	23,36967	452.500	233,70
79.287	40,95025	254.380	131,37631	75.833	39,16465	45.500	23,49879	455.000	234,99
79.763	41,19529	255.737	132,07697	76.250	39,37984	45.750	23,62790	457.500	236,28
80.240	41,44032	257.093	132,77763	76.667	39,59503	46.000	23,75702	460.000	237,57
80.717	41,68536	258.450	133,47829	77.083	39,81022	46.250	23,88613	462.500	238,86
81.193	41,93039	259.807	134,17895	77.500	40,02541	46.500	24,01525	465.000	240,15
81.670	42,17543	261.163	134,87961	77.917	40,24060	46.750	24,14436	467.500	241,44
82.147	42,42047	262.520	135,58027	78.333	40,45579	47.000	24,27347	470.000	242,73
82.623	42,67550	263.877	136,28093	78.750	40,67098	47.250	24,40259	472.500	244,03
83.100	42,92055	265.233	136,98158	79.167	40,88617	47.500	24,53170	475.000	245,32
83.577	43,16558	266.590	137,68224	79.583	41,10136	47.750	24,66082	477.500	246,61
84.053	43,41062	267.947	138,38290	80.000	41,31655	48.000	24,78993	480.000	247,90
84.530	43,65565	269.303	139,08356	80.417	41,53174	48.250	24,91905	482.500	249,19
85.007	43,90069	270.660	139,78422	80.833	41,74693	48.500	25,04816	485.000	250,48
85.483	44,14573	272.017	140,48488	81.250	41,96212	48.750	25,17727	487.500	251,77
85.960	44,39076	273.373	141,18554	81.667	42,17731	49.000	25,30639	490.000	253,06
86.437	44,64580	274.730	141,88620	82.083	42,39250	49.250	25,43550	492.500	254,36
86.913	44,89083	276.087	142,58686	82.500	42,60769	49.500	25,56462	495.000	255,65
87.390	45,13587	277.443	143,28752	82.917	42,82288	49.750	25,69373	497.500	256,94
87.867	45,38091	278.800	143,98818	83.333	43,03807	50.000	25,82284	500.000	258,23
88.343	45,62593	280.157	144,68884	83.750	43,25327	50.250	25,95196	502.500	259,52

PREZZO RICHIESTO DAL FORNITORE (COMPRESE LE SPESE DI DISTRIBUZIONE)		IMPOSTA DI CONSUMO		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO		IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)		TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO	
lire	euro	lire	euro	lire	euro	lire	euro	lire	euro
88.820	45,87097	281.513	145,38950	84.167	43,46846	50.500	26,08107	505.000	260,81
89.297	46,11600	282.870	146,09016	84.583	43,68365	50.750	26,21019	507.500	262,10
89.773	46,36104	284.227	146,79082	85.000	43,89884	51.000	26,33930	510.000	263,39
90.250	46,60607	285.583	147,49148	85.417	44,11403	51.250	26,46842	512.500	264,68
90.727	46,86111	286.940	148,19214	85.833	44,32922	51.500	26,59753	515.000	265,98
91.203	47,10615	288.297	148,89280	86.250	44,54441	51.750	26,72664	517.500	267,27
91.680	47,35118	289.653	149,59346	86.667	44,75960	52.000	26,85576	520.000	268,56
92.157	47,59622	291.010	150,29412	87.083	44,97479	52.250	26,98487	522.500	269,85
92.633	47,84125	292.367	150,99478	87.500	45,18998	52.500	27,11399	525.000	271,14
93.110	48,08629	293.723	151,69544	87.917	45,40517	52.750	27,24310	527.500	272,43
93.587	48,33132	295.080	152,39610	88.333	45,62036	53.000	27,37222	530.000	273,72
94.063	48,57636	296.437	153,09676	88.750	45,83555	53.250	27,50133	532.500	275,01
94.540	48,82140	297.793	153,79742	89.167	46,05074	53.500	27,63044	535.000	276,30
95.017	49,07643	299.150	154,49808	89.583	46,26593	53.750	27,75956	537.500	277,60
95.493	49,32147	300.507	155,19874	90.000	46,48112	54.000	27,88867	540.000	278,89
95.970	49,56650	301.863	155,89940	90.417	46,69631	54.250	28,01779	542.500	280,18
96.447	49,81154	303.220	156,60006	90.833	46,91150	54.500	28,14690	545.000	281,47
96.923	50,05657	304.577	157,30072	91.250	47,12669	54.750	28,27602	547.500	282,76
97.400	50,30161	305.933	158,00138	91.667	47,34188	55.000	28,40513	550.000	284,05
97.877	50,54665	307.290	158,70204	92.083	47,55707	55.250	28,53424	552.500	285,34
98.353	50,79168	308.647	159,40270	92.500	47,77226	55.500	28,66336	555.000	286,63
98.830	51,03672	310.003	160,10336	92.917	47,98745	55.750	28,79247	557.500	287,92
99.307	51,29175	311.360	160,80402	93.333	48,20264	56.000	28,92159	560.000	289,22
99.783	51,53679	312.717	161,50468	93.750	48,41783	56.250	29,05070	562.500	290,51
100.260	51,78183	314.073	162,20534	94.167	48,63302	56.500	29,17981	565.000	291,80
100.737	52,02685	315.430	162,90600	94.583	48,84822	56.750	29,30893	567.500	293,09
101.213	52,27189	316.787	163,60666	95.000	49,06341	57.000	29,43804	570.000	294,38
101.690	52,51692	318.143	164,30732	95.417	49,27860	57.250	29,56716	572.500	295,67
102.167	52,76196	319.500	165,00798	95.833	49,49379	57.500	29,69627	575.000	296,96
102.643	53,00699	320.857	165,70864	96.250	49,70898	57.750	29,82539	577.500	298,25
103.120	53,26203	322.213	166,40930	96.667	49,92417	58.000	29,95450	580.000	299,55
103.597	53,50707	323.570	167,10996	97.083	50,13936	58.250	30,08361	582.500	300,84

PREZZO RICHIESTO DAL FORNITORE (COMPRESE LE SPESE DI DISTRIBUZIONE)		IMPOSTA DI CONSUMO		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO		IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)		TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO	
lire	euro	lire	euro	lire	euro	lire	euro	lire	euro
104.073	53,75210	324.927	167,81062	97.500	50,35455	58.500	30,21273	585.000	302,13
104.550	53,99714	326.283	168,51128	97.917	50,56974	58.750	30,34184	587.500	303,42
105.027	54,24217	327.640	169,21194	98.333	50,78493	59.000	30,47096	590.000	304,71
105.503	54,48721	328.997	169,91260	98.750	51,00012	59.250	30,60007	592.500	306,00
105.980	54,73224	330.353	170,61326	99.167	51,21531	59.500	30,72919	595.000	307,29
106.457	54,97728	331.710	171,31392	99.583	51,43050	59.750	30,85830	597.500	308,58
106.933	55,22232	333.067	172,01458	100.000	51,64569	60.000	30,98741	600.000	309,87
107.410	55,47735	334.423	172,71524	100.417	51,86088	60.250	31,11653	602.500	311,17
107.887	55,72239	335.780	173,41590	100.833	52,07607	60.500	31,24564	605.000	312,46
108.363	55,96742	337.137	174,11656	101.250	52,29126	60.750	31,37476	607.500	313,75
108.840	56,21246	338.493	174,81722	101.667	52,50645	61.000	31,50387	610.000	315,04
109.317	56,45749	339.850	175,51788	102.083	52,72164	61.250	31,63299	612.500	316,33
109.793	56,70253	341.207	176,21854	102.500	52,93683	61.500	31,76210	615.000	317,62
110.270	56,94757	342.563	176,91920	102.917	53,15202	61.750	31,89121	617.500	318,91
110.747	57,19260	343.920	177,61986	103.333	53,36721	62.000	32,02033	620.000	320,20
111.223	57,43764	345.277	178,32052	103.750	53,58240	62.250	32,14944	622.500	321,49
111.700	57,69267	346.633	179,02118	104.167	53,79759	62.500	32,27856	625.000	322,79
112.177	57,93771	347.990	179,72184	104.583	54,01278	62.750	32,40767	627.500	324,08
112.653	58,18275	349.347	180,42250	105.000	54,22797	63.000	32,53678	630.000	325,37
113.130	58,42778	350.703	181,12316	105.417	54,44316	63.250	32,66590	632.500	326,66
113.607	58,67281	352.060	181,82382	105.833	54,65836	63.500	32,79501	635.000	327,95
114.083	58,91784	353.417	182,52448	106.250	54,87355	63.750	32,92413	637.500	329,24
114.560	59,16288	354.773	183,22514	106.667	55,08874	64.000	33,05324	640.000	330,53
115.037	59,40791	356.130	183,92580	107.083	55,30393	64.250	33,18236	642.500	331,82
115.513	59,65295	357.487	184,62646	107.500	55,51912	64.500	33,31147	645.000	333,11
115.990	59,90799	358.843	185,32712	107.917	55,73431	64.750	33,44058	647.500	334,41
116.467	60,15302	360.200	186,02778	108.333	55,94950	65.000	33,56970	650.000	335,70
116.943	60,39807	361.557	186,72843	108.750	56,16469	65.250	33,69881	652.500	336,99
117.420	60,64310	362.913	187,42909	109.167	56,37988	65.500	33,82793	655.000	338,28
117.897	60,88814	364.270	188,12975	109.583	56,59507	65.750	33,95704	657.500	339,57
118.373	61,13317	365.627	188,83041	110.000	56,81026	66.000	34,08616	660.000	340,86
118.850	61,37821	366.983	189,53107	110.417	57,02545	66.250	34,21527	662.500	342,15

00A0892

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 gennaio 2000.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali «Relisorm T» e «Relisorm L».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto dirigenziale n. 805/S.44/97.M.95/D110 del 4 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 262 del 9 novembre 1998, con il quale questa amministrazione ha sospeso su richiesta della ditta Serono Pharma S.p.a., titolare delle specialità medicinali, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Serono Pharma S.p.a., titolare delle specialità medicinali, dichiara la riattivazione della produzione e commercializzazione delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Ritenuto che sussistano le condizioni per la riammissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

È revocato con decorrenza immediata, il decreto dirigenziale n. 805/S.44/97.M.95/D110 del 4 novembre 1998 relativo alle sottoelencate specialità medicinali di cui è titolare la ditta Serono Pharma S.p.a.:

RELISORM T:

1 f 2 ml 200 mcg + 1 f;
A.I.C. n. 023329016;

1 f 2 ml 500 mcg + 1 f;
A.I.C. n. 023329028;

RELISORM L:

iv 1 f 25 mcg + 1 f;
A.I.C. n. 023194018;

iv 1 f 100 mcg + 1 f;
A.I.C. n. 023194020.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 25 gennaio 2000

Il dirigente: GUARINO

00A0968

DECRETO 25 gennaio 2000.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Eureceptor».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione del 9 dicembre 1999 della ditta Zambon Italia S.r.l.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Zambon Italia S.r.l. è sospesa ai sensi dell'art. 19, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

EURECEPTOR:

«200» 50 compresse 200 mg;
A.I.C. n. 023573049;

«400» 50 bustine 400 mg;
A.I.C. n. 023573140.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 25 gennaio 2000

Il dirigente: GUARINO

00A0967

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 13 ottobre 1999.

Emissione, a titolo sperimentale, di un biglietto cumulativo per l'ingresso al Museo nazionale del Bargello, alla Galleria dell'Accademia e alle Cappelle Medicee di Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998;

Vista la nota n. 14240 del 12 agosto 1999, con la quale la soprintendenza per i beni artistici e storici di Firenze ha proposto l'istituzione di un biglietto cumulativo a titolo sperimentale per un anno per l'ingresso nel Museo nazionale del Bargello, Galleria dell'Accademia e Cappelle Medicee di Firenze, in considerazione dell'itinerario tematico dedicato a Michelangelo scultore che viene proposta nell'ambito delle collezioni museali in argomento;

Considerata l'opportunità di aderire alla proposta del soprintendente, istituendo un biglietto integrato di L. 25.000 per l'ingresso nei tre Musei e di L. 20.000, con validità per tre giorni, per coloro che accedano alla Galleria dell'Accademia nella fascia oraria dopo le ore 16 alla chiusura, allo scopo di distribuire il flusso dei visitatori durante l'arco della giornata;

Sentito il parere favorevole del comitato biglietti ingresso musei nella riunione del 4 ottobre 1999;

Decreta:

È autorizzata, a titolo sperimentale per un anno, l'emissione di un biglietto cumulativo di L. 25.000 (euro 12,91) per l'ingresso nel Museo nazionale del Bargello, nella Galleria dell'Accademia e nelle Cappelle Medicee.

È autorizzata inoltre l'emissione di un biglietto cumulativo per i tre musei al prezzo ridotto di L. 20.000 (euro 10,33) e con validità per tre giorni a condizione che si acceda alla Galleria dell'Accademia dopo le ore 16.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1999

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1999
Registro n. 2 Beni e attività culturali, foglio n. 31

00A0969

DECRETO 13 ottobre 1999.

Emissione di un biglietto integrato per la visita alle Cappelle Medicee ed ai Reliquiari di San Lorenzo di Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998;

Vista la nota n. 6972 del 9 agosto 1999 con la quale la soprintendenza per i beni artistici e storici di Firenze ha trasmesso con parere favorevole la richiesta dell'Opera medicea-laurenziana di aumentare la quota ad essa spettante per la visita dei reliquiari situati nella Cappelle Medicee con biglietto integrato di L. 11.000;

Considerato che il predetto aumento della quota parte del biglietto integrato a favore dell'ente Opera medicea-laurenziana consente di mantenere aperte le Cappelle Medicee in orario pomeridiano, garantendo l'assunzione delle spese per la vigilanza a carico dell'ente medesimo;

Sentito il parere favorevole del comitato biglietti ingresso musei nella riunione del 4 ottobre 1999;

Decreta:

È autorizzata l'emissione di un biglietto integrato di L. 11.000 (euro 5,68), di cui L. 8.000 (euro 4,13) destinate all'erario, per la visita delle Cappelle Medicee di proprietà statale e dei Reliquiari di San Lorenzo di proprietà dell'ente Opera medicea-laurenziana di Firenze.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1999

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1999
Registro n. 2 Beni e attività culturali, foglio n. 24

00A0978

DECRETO 13 ottobre 1999.

Abrogazione del biglietto d'ingresso al Castello Sforzesco di Vigevano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1987 con il quale è stato istituito il biglietto per l'ingresso nel Castello di Vigevano;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1994 di rideterminazione della tassa d'ingresso nei musei, monumenti, gallerie e scavi di antichità dello Stato;

Vista la nota n. 15560 del 4 agosto 1999, con la quale il Gabinetto del Ministro per i beni e le attività culturali ha trasmesso l'accordo di programma tra questo Ministero, il Ministero delle finanze, la regione Lombardia ed il comune di Vigevano per il recupero, la valorizzazione e la rifunzionalizzazione del Castello di Vigevano;

Vista la ministeriale n. 4952 del 30 agosto 1999, con la quale questo ufficio centrale ha confermato l'abrogazione del biglietto di L. 4.000 per l'ingresso negli spazi del Castello a diretta gestione statale con decorrenza 1° settembre 1999, come specificamente previsto dall'art. 5.3, lettera *f)*, del predetto accordo di programma;

Considerate le finalità dell'accordo stesso e l'inserimento dei predetti spazi demaniali statali in un circuito di visita più ampio affidato in gestione al comune di Vigevano;

Sentito il parere del comitato biglietti ingresso musei nella riunione del 4 ottobre 1999, che ha preso atto dell'accordo intervenuto e della necessità di ratificare la revoca del biglietto d'ingresso nel Castello di Vigevano;

Decreta:

È abrogato il biglietto di L. 4.000 per l'ingresso nel Castello Sforzesco di Vigevano a seguito dell'accordo di programma sottoscritto tra le amministrazioni statali dei beni e le attività culturali e finanze, regione Lombardia e comune di Vigevano per il restauro e la valorizzazione del Castello stesso.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1999

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1999
Registro n. 2 Beni e attività culturali, foglio n. 32

00A0970

DECRETO 3 novembre 1999.

Emissione di un biglietto integrato per la visita della Galleria dell'Accademia di Firenze, in occasione della mostra «Anno 1300 - Anno 2000: Giotto e il Giubileo».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998;

Vista la nota n. 15405 del 1° ottobre 1999, con la quale la soprintendenza per i beni artistici e storici di Firenze ha proposto l'istituzione di un biglietto integrato di L. 15.000 per l'ingresso nella Galleria dell'Accademia in occasione della mostra «Anno 1300 - Anno 2000: Giotto e il Giubileo» che si svolgerà nel periodo 1° giugno-30 settembre 2000»;

Considerato l'impegno assunto dal concessionario della biglietteria di assumere l'onere finanziario per la ristrutturazione e l'allestimento dei locali che ospiteranno la mostra, destinati inoltre ad ospitare le future esposizioni temporanee che verranno progettate e realizzate nella Galleria dell'Accademia, come comunicato dal soprintendente con la nota sopra citata;

Sentito il comitato biglietti ingresso musei nella riunione del 4 ottobre 1999, che ha esppresso parere favorevole in considerazione dell'evento di grandissimo richiamo in occasione dell'anno giubilare del 2000;

Decreta:

È autorizzata l'emissione di un biglietto integrato di L. 15.000 (euro 7,65) per la visita della Galleria dell'Accademia in occasione della mostra «Anno 1300 - Anno 2000: Giotto e il Giubileo» che si svolgerà nel periodo 1° giugno-30 settembre 2000.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1999

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1999
Registro n. 2 Beni e attività culturali, foglio n. 33

00A0971

DECRETO 3 novembre 1999.

Variazioni dell'importo del biglietto d'ingresso nel Museo archeologico nazionale e nella Necropoli di Tarquinia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998;

Vista la nota n. 11923 del 20 ottobre 1999, con la quale la soprintendenza archeologica per l'Etruria meridionale di Roma propone l'istituzione di un biglietto cumulativo di L. 12.000 per l'ingresso nel Museo archeologico nazionale e Necropoli di Tarquinia, attualmente fissato in L. 8.000 per ciascuna sede;

Sentito il parere favorevole del comitato biglietti ingresso musei nella riunione del 27 ottobre 1999, preso atto delle valutazioni del soprintentende fornite con la nota sopra riferita;

Decreta:

Il biglietto per l'ingresso nel Museo archeologico nazionale e nella Necropoli di Tarquinia è così rideterminato:

Tarquinia - Museo archeologico nazionale: L. 8.000 (euro 4,13);

Tarquinia - Tombe etrusche: L. 8.000 (euro 4,13);

Museo archeologico nazionale e Tombe etrusche, biglietto cumulativo: L. 12.000 (euro 6,20).

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1999

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1999
Registro n. 2 Beni e attività culturali, foglio n. 35

00A0893

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 5 novembre 1999.

Legge 16 aprile 1987, n. 183: Cofinanziamento nazionale delle attività svolte dall'ENEA nell'ambito dei programmi comunitari nel settore della ricerca scientifica e tecnologica, per il periodo 1996-1997. (Deliberazione n. 182/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1957, n. 153, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991) e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, relativo al riordino dell'ENEA;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Considerato che nell'ambito del Programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnolo-

gico relativo al periodo 1994-1998, l'Unione europea ha destinato in favore dell'ENEA risorse per 91 miliardi di lire per il biennio 1996-1997;

Vista la nota del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 219666 del 10 settembre 1999, con la quale viene richiesto l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, nella misura di 50 miliardi per ciascuno dei due esercizi 1996 e 1997 per complessivi 100 miliardi di lire, a titolo della corrispondente quota nazionale, quale parziale reintegro delle somme anticipate dall'ENEA;

Visti i risultati dei lavori della riunione svoltasi presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in data 25 ottobre 1999 con le amministrazioni interessate;

Sulla base dei lavori della Commissione per il coordinamento delle politiche economiche nazionali con le politiche comunitarie, istituita nell'ambito del CIPE ai sensi della deliberazione CIPE n. 79/98 del 5 agosto 1998;

Delibera:

1. È autorizzata l'assegnazione di 100 miliardi di lire (51,646 Meuro), a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, a reintegro delle risorse anticipate dall'ENEA, a titolo di quota nazionale per le attività poste in essere nell'ambito del Programma quadro di ricerca comunitaria per il biennio 1996-1997.

2. La predetta quota viene erogata dal Fondo di rotazione direttamente all'ENEA, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, previo decreto di autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato effettua i controlli di competenza, relativi alla verifica del conseguimento degli obiettivi previsti nei contratti stipulati tra l'Unione europea e l'ENEA stesso, per il periodo considerato e nell'ambito del Programma quadro di ricerca comunitaria citato in premessa. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 5 novembre 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 5 gennaio 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 17

00A0867

DELIBERAZIONE 5 novembre 1999.

Legge 16 aprile 1987, n. 183: Rimodulazione finanziaria dell'iniziativa comunitaria Interreg II Italia/Grecia, per il periodo 1997-1999. (Deliberazione n. 185/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Vista la delibera CIPE n. 4/1999 del 22 gennaio 1999, concernente «Riparto risorse aree depresse 1999-2001». Rifinanziamento della legge n. 208/1998. Legge finanziaria 1999 (tabella C);

Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunità europee in materia di Fondi strutturali e, in particolare, il regolamento n. 2083/93 concernente il Fondo europeo di sviluppo regionale e n. 2084/93 concernente il Fondo sociale europeo;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 94/C 180/13 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C180 del 1° luglio 1994), che ha stabilito gli orientamenti della iniziativa comunitaria Interreg II;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(97) 3221 del 20 novembre 1997, relativa alla concessione di contributi comunitari per il programma operativo da realizzare nella regione Puglia nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Interreg II Italia/Grecia;

Vista la propria delibera 26 febbraio 1998 con la quale è stato assicurato il cofinanziamento per il periodo 1997-1999, da cui risulta che circa il 70 per cento della quota nazionale pubblica è stato posto a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 ed il restante 30 per cento a carico della regione Puglia;

Vista la procedura scritta del 13 aprile 1999 che varia il costo totale del programma e la ripartizione della quota nazionale pubblica rispetto alla predetta decisione C(97) 3221 del 20 novembre 1997;

Considerato che per effetto di questa ulteriore modifica del programma, si è determinato un ammontare della misura 1.3 «Interventi di rafforzamento delle misure di sicurezza sulla rete viaria della regione Puglia e controllo tecnologico delle principali frontiere marittime ed aeree», pari a 4,2 Meuro a carico dello Stato;

Visti i risultati del Comitato di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 284/1994 in data 30 luglio 1999 in cui è stata evidenziata la particolare situazione finanziaria della regione Puglia e l'opportunità di agevolare la regione stessa in dipendenza della guerra nei Balcani e delle ondate di immigrazione clandestina;

Viste le note della regione Puglia n. 2008 e n. 220 in data rispettivamente 3 giugno e 12 ottobre 1999 e la nota del Ministro dei lavori pubblici n. 4104/99 in data 28 ottobre 1999;

Considerato che sulla base di quanto sopra e dall'istruttoria svolta, congiuntamente con la regione Puglia e il Ministero dei lavori pubblici, è emerso che occorre elevare il finanziamento del Fondo di rotazione fino a circa il 75 per cento della quota nazionale pubblica prevista nel programma, lasciando a carico della regione Puglia il rimanente 25 per cento, in deroga a quanto stabilito con propria delibera 13 aprile 1994;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione nel contesto della suddetta decisione, ammontanti a 81,899 Meuro per il periodo 1997-1999 — a valere complessivamente sul FESR e sul FSE — occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche ammontanti complessivamente a 76,035 Meuro, pari a 147,225 miliardi di lire;

Considerata l'opportunità di specificare che l'intera quota di cofinanziamento statale faccia carico alle risorse provenienti dalla legge 30 giugno 1998, n. 208, di cui alla citata delibera CIPE n. 4/99 del 22 gennaio 1999 per la tipologia «Cofinanziamento programmi comunitari 1994-1999», risorse che affluiranno al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Considerata la necessità di anticipare i tempi di adozione della decisione comunitaria, al fine di accelerare l'attuazione dei predetti interventi;

Visti i risultati dei lavori della riunione svoltasi presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in data 25 ottobre 1999 con le amministrazioni interessate;

Sulla base dei lavori della Commissione per il coordinamento delle politiche economiche nazionali con le politiche comunitarie, istituita nell'ambito del CIPE ai sensi della deliberazione CIPE n. 79/98 del 5 agosto 1998;

Delibera:

1. Il finanziamento nazionale pubblico dell'iniziativa comunitaria Interreg II - Italia/Grecia, relativa allo sviluppo socio-economico e culturale delle zone di confine ed alla cooperazione transfrontaliera, per il periodo 1997-1999, è rideterminato in 147,225 miliardi di lire (76,035 Meuro).

Il finanziamento della complessiva quota nazionale pubblica del programma, come riportato nella tabella 1 allegata, che forma parte integrante della presente delibera, viene così assicurata:

a) 103,524 miliardi di lire con risorse già assegnate, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, con delibera 26 febbraio 1998. La predetta assegnazione deve intendersi a valere sulle risorse provenienti dalla legge 30 giugno 1998, n. 208, di cui alla suddetta delibera CIPE n. 4/99, del 22 gennaio 1999, fatti salvi gli effetti già prodotti;

b) 6,894 miliardi di lire con nuove assegnazioni a valere sulle risorse provenienti dalla legge 30 giugno 1998, n. 208 di cui alla delibera CIPE n. 4/99 del 22 gennaio 1999;

c) 36,807 miliardi di lire con disponibilità della regione Puglia, già previsti con la citata delibera 26 febbraio 1998.

2. Le somme di cui alla delibera CIPE n. 14/99 del 22 gennaio 1999 vengono erogate nei limiti delle risorse effettivamente acquisite dal Fondo di rotazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste della regione Puglia.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

In caso di rimodulazione dei piani finanziari il Fondo di rotazione è autorizzato ad adeguare la quota di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento autorizzato con la presente delibera.

4. Il Ministero dei lavori pubblici e la regione Puglia adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettuano i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

5. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura dell'amministrazione titolare, al Sistema informativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

6. La presente delibera annulla e sostituisce il piano finanziario della delibera 26 febbraio 1998, fatti salvi gli effetti già prodotti.

Roma, 5 novembre 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 5 gennaio 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 16

TABELLA 1

INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG II ITALIA-GRECIA
SPESA NAZIONALE PUBBLICA
PERIODO 1997-1999

QUOTA NAZIONALE PUBBLICA											
LEGGE 208/98								REGIONE PUGLIA 1997-1999		TOTALE QNP 1997-1999	
1997		1998		1999		TOTALE					
meuro	miliardi di lire	meuro	miliardi di lire	meuro	miliardi di lire	meuro	miliardi di lire	meuro	miliardi di lire	meuro	miliardi di lire
9,869	19,109	7,913	15,322	39,244	75,987	57,026	110,418	19,009	36,807	76,035	147,225

00A0868

DELIBERAZIONE 5 novembre 1999.

Legge 16 aprile 1987, n. 183: Ulteriore cofinanziamento nazionale delle azioni dell'obiettivo 5*a*, nelle regioni fuori obiettivo 1. (Deliberazione n. 188/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica nazionale con quella comunitaria;

Visti i regolamenti del Consiglio delle Comunità europee in materia di Fondi strutturali e, in particolare, il regolamento n. 2085/93 concernente il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento;

Visti i regolamenti CE del Consiglio n. 950/97 e n. 951/97 relativi, rispettivamente, al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole e delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Vista la decisione della Commissione europea C(99)1153 del 23 luglio 1999 che da ultimo modifica il Quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (regolamento n. 951/97) e silvicoli (regolamento n. 867/90), nelle regioni fuori obiettivo 1, a titolo delle azioni dirette dell'obiettivo 5*a*, per il periodo 1994-1999;

Vista la nota n. 37988 del 26 luglio 1999, con la quale i servizi della Commissione europea hanno comunicato che l'importo massimo della partecipazione del FEOGA, sezione orientamento, a titolo dei predetti regolamenti n. 951/97 e n. 867/90, ammonta a 203,768 Meuro;

Considerato che a seguito della introduzione della misura «valutazione» — per la quale è in corso di formalizzazione la relativa decisione comunitaria — verrà attribuito all'Italia un ulteriore importo di 580.000 euro, a valere sulla riserva comunitaria destinata esclusivamente alla valutazione delle azioni dirette di cui ai citati regolamenti CE n. 951/97 e n. 867/90, come si evince dallo schema di riparto allegato alla relativa proposta di decisione del 16 settembre 1999;

Considerato che l'importo totale del predetto Quadro comunitario di sostegno si eleverà, pertanto, a 204,348 Meuro, importo superiore per 6,196 Meuro a quello già allocato nei singoli programmi operativi, nonché già cofinanziato con risorse nazionali e che detta eccedenza sarà destinata alle azioni di cui al richiamato regolamento CE n. 951/97;

Considerato che occorre assicurare anche a tale eccedenza la corrispondente quota nazionale pubblica di cofinanziamento ammontante a 5,022 Meuro, pari a 9,724 miliardi di lire, anticipando i tempi di adozione della decisione comunitaria di modifica del Quadro comunitario di sostegno, al fine di consentire l'assunzione dei relativi impegni entro il 31 dicembre 1999;

Considerata la necessità di ricorrere per detto importo alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Vista, inoltre, la decisione della Commissione europea n. C(99)2016/def. 7 dell'8 luglio 1999, relativa al contributo del FEOGA concesso all'Italia in relazione alle previsioni di spesa per gli interventi strutturali comunitari destinati alle azioni indirette dell'obiettivo 5*a*, di cui al regolamento CE n. 950/97, per le regioni non rientranti nell'obiettivo 1;

Considerato che — a seguito della suddetta esclusiva utilizzazione della riserva comunitaria in favore della «valutazione» per i programmi di cui ai regolamenti CE n. 951/97 e n. 867/90 (azioni dirette) — per il finanziamento della misura «valutazione» dei programmi operativi regionali attuati a titolo del regolamento CE 950/97 (azioni indirette) è necessario fare ricorso alle risorse comunitarie già assegnate all'Italia con la predetta decisione C(99)2016/def. 7 dell'8 luglio 1999;

Considerato che con nota n. 785 del 2 febbraio 1999 il Ministero delle politiche agricole e forestali ha quantificato in 700.000 euro l'onere per detta valutazione da ripartire in parti uguali tra l'Unione europea e l'Italia e che la relativa quota nazionale pubblica, pari a 350.000 euro, deve fare carico anch'essa alle risorse già assegnate per le azioni indirette dell'obiettivo 5*a* (in particolare al regolamento CE n. 952/97), con propria delibera 3 dicembre 1997, n. 225/97 che deve essere, pertanto, rimodulata;

Viste le note del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 6292 e n. 6325, rispettivamente in data 25 e 26 ottobre 1999;

Visti i risultati dei lavori della riunione svoltasi presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in data 25 ottobre 1999 con le amministrazioni interessate;

Sulla base dei lavori della Commissione per il coordinamento delle politiche economiche nazionali con le politiche comunitarie, istituita nell'ambito del CIPE ai sensi della deliberazione CIPE n. 79/98 del 5 agosto 1998;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione delle azioni dell'obiettivo 5*a* di cui al regolamento CE n. 951/97, nelle regioni fuori obiettivo 1, è autorizzato in favore del Ministero delle politiche agricole e forestali un ulteriore cofinanziamento nazionale pubblico di 9,724 miliardi di lire (5,022 Meuro) a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987.

2. L'assegnazione già disposta a carico della legge n. 183/1987, con propria delibera n. 225/97 in data 3 dicembre 1997, a titolo del regolamento CE n. 952/97, viene destinata, limitatamente ad un importo di 678 milioni di lire (350.000 euro), alla realizzazione della misura «Valutazione» dei programmi operativi regionali attuati ai sensi del regolamento CE n. 950/97.

Conseguentemente, l'onere relativo al predetto regolamento CE n. 952/97, di cui alla suddetta delibera n. 225/97, viene rideterminato in 18.673,937 milioni di lire.

3. La quota di 9,724 miliardi di lire a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste del Ministero delle politiche agricole e forestali ed a seguito della relativa decisione della Commissione europea.

4. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi ed effettua i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

6. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura dell'amministrazione titolare, al Sistema informativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

Roma, 5 novembre 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 5 gennaio 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 14

00A0869

DELIBERAZIONE 5 novembre 1999.

Legge 16 aprile 1987, n. 183: Cofinanziamento nazionale degli interventi aggiuntivi FESR relativi ai programmi regionali Calabria, Molise e Sardegna. (Deliberazione n. 189/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunità europee in materia di Fondi strutturali e, in particolare, il regolamento n. 2083/93 concernente il FESR;

Visto il regolamento CE del consiglio n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Viste le determinazioni assunte dal Comitato di sorveglianza del Q.C.S. obiettivo 1, in data 10 marzo 1999, nel cui contesto sono state attribuite ulteriori risorse FESR pari complessivamente a 24,7 Meuro, di cui 7,7 Meuro a favore della regione Calabria, 10,5 Meuro a favore della regione Molise e 6,5 Meuro a favore della regione Sardegna;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(99)2626 dell'11 agosto 1999, riguardante la regione Molise, che recepisce quanto stabilito dal Comitato di sorveglianza suddetto;

Considerato che a fronte delle predette risorse comunitarie occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche per complessivi 24,7 Meuro, pari a 47,826 miliardi di lire;

Vista la propria delibera n. 32/98 del 17 marzo 1998, concernente tra l'altro il riparto delle risorse recate dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, pari a 2.000 miliardi di lire, nonché la propria delibera n. 70/98 del 9 luglio 1998, concernente «Riparto risorse di cui all'art. 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208»;

Considerata la necessità di specificare che le risorse della legge n. 183/1987, già assegnate ai POP delle regioni dell'obiettivo 1, da ultimo con delibera CIPE n. 124/98 in data 11 novembre 1998, sono da imputare per 86,392 miliardi di lire, relative all'annualità 1998, alle disponibilità della legge n. 641/1996 ripartite con delibera CIPE n. 32/98 in data 17 marzo 1998; nonché per 340,746 miliardi di lire, relative all'annualità 1999, alle disponibilità della legge n. 208/1998 ripartite con delibera CIPE n. 70/98 in data 9 luglio 1998;

Considerata la necessità di anticipare i tempi di adozione delle decisioni comunitarie per le regioni Calabria e Sardegna, al fine di accelerare l'attuazione dei predetti interventi;

Vista la nota del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento per le politiche di sviluppo n. 5/2104 del 24 settembre 1999;

Visti i risultati dei lavori della riunione svoltasi presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in data 25 ottobre 1999 con le Amministrazioni interessate;

Sulla base dei lavori della Commissione per il coordinamento delle politiche economiche nazionali con le politiche comunitarie, istituita nell'ambito del CIPE ai sensi della deliberazione CIPE n. 79/98 del 5 agosto 1998;

Delibera:

1. Ai fini dell'attuazione delle azioni aggiuntive previste nell'ambito dei POP Calabria, Molise e Sardegna richiamati in premessa, è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico pari complessivamente a 47,826 miliardi di lire (24,7 Meuro), come indicato nell'allegata tabella n. 1, che forma parte integrante della presente delibera.

Alla relativa copertura finanziaria si provvede come di seguito specificato:

a) 33,478 miliardi di lire, a valere sulle risorse di cui alla legge 20 dicembre 1996, n. 641, nel rispetto della modulazione annuale prevista dalla citata delibera n. 32 del 17 marzo 1998;

b) 14,348 miliardi di lire, con disponibilità delle suddette Regioni.

2. Le assegnazioni già disposte con propria delibera n. 124/98, in data 11 novembre 1998, a carico della legge n. 183/1987 per l'anno 1998, devono intendersi a valere sulle risorse della medesima legge n. 641/1996, limitatamente all'ammontare di 86,392 miliardi di lire, e nel rispetto della modulazione annuale prevista dalla citata delibera n. 32/98 del 17 marzo 1998;

Le assegnazioni già disposte con propria delibera n. 124/98 in data 11 novembre 1998, a valere sulla legge n. 183/1987 per l'anno 1999, devono intendersi a valere sulle risorse della legge n. 208/1998, limitatamente all'ammontare di 340,746 miliardi di lire, e nel rispetto della modulazione annuale prevista dalla citata delibera n. 70/98, del 9 luglio 1998; resta pertanto a carico della legge n. 183/1987 il residuo importo di 2,317 milioni di lire, assegnato all'annualità 1999.

Conseguentemente la tabella n. 2 allegata alla delibera CIPE n. 124/98 dell'11 novembre 1998, è sostituita dalla tabella n. 2 che forma parte integrante della presente delibera.

3. Le somme previste dalle citate delibere CIPE n. 32/98 in data 17 marzo 1998 e n. 70/1998 in data 9 luglio 1998, vengono erogate nei limiti delle risorse effettivamente acquisite dal Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste delle regioni interessate ed a seguito dell'approvazione delle relative decisioni da parte della Commissione europea.

4. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

In caso di rimodulazione dei piani finanziari, il Fondo di rotazione adegua le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo disposto con la presente delibera.

5. Le Regioni adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi operativi ed effettuano i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori, eventuali controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

6. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura dell'amministrazione titolare, al Sistema informativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

Roma, 5 novembre 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 5 gennaio 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 13

TABELLA 1

POP REGIONI OBIETTIVO 1
AZIONI COFINANZIATE DAL FESR
QUOTA NAZIONALE PUBBLICA

REGIONI	QUOTA NAZIONALE PUBBLICA					
	Legge n.641/96		REGIONI		TOTALE	
	meuro	miliardi di lire	meuro	miliardi di lire	meuro	miliardi di lire
CALABRIA	5,390	**10,436**	2,310	**4,473**	7,700	**14,909**
MOLISE	7,350	**14,232**	3,150	**6,099**	10,500	**20,331**
SARDEGNA	4,550	**8,810**	1,950	**3,776**	6,500	**12,586**
TOTALE	17,290	**33,478**	7,410	**14,348**	24,700	**47,826**

TABELLA 2

REGIONI OBIETTIVO 1
AZIONI COFINANZIATE DAL FESR
REGOLAMENTO CEE N. 2081/93

QUOTA NAZIONALE PUBBLICA 1997-1999

(MILIARDI DI LIRE)

REGIONI	L. 488/92	L. 641/96					L. 183/87			L. 208/98 Delibera Cipe 9 luglio 1998	TOTALE REGIONI ALTRI	QNP
	1997	1998	1999	2000	2001	TOTALE	1997	1998	TOTALE	1999 e successivi		
BASILICATA	19,762	30,835	29,596	18,521	17,396	96,348	27,091	20,487	47,578	27,678	60,313	251,679
CALABRIA	21,944	34,608	40,111	21,744	20,075	116,538	30,088	22,996	53,084	37,513	62,912	291,991
CAMPANIA	64,724	112,440	115,216	64,824	61,876	354,356	88,737	77,019 (*)	165,756	105,422	295,823	986,081
MOLISE	10,281	19,073	18,782	10,509	10,216	58,580	14,095	12,672	26,767	17,566	48,513	161,707
PUGLIA	92,327	90,524	85,532	72,207	61,314	309,577	126,580	60,141	186,721	79,983	286,546	955,154
SARDEGNA	31,061	43,767	39,744	27,518	25,398	136,427	42,586	29,078	71,664	37,173	118,430	394,755
SICILIA	58,373	62,903	37,869	43,753	38,916	183,441	80,029	41,791	121,820	35,411	171,018	570,063
TOTALE	**298,472**	**394,150**	**366,850**	**259,076**	**235,191**	**1.255,267**	**409,206**	**264,184 (*)**	**673,390**	**340,746**	**1.043,555**	**3.611,430**

L. 488/92	298,472	-	-	-	-	-	**298,472**
L. 641/96	-	394,150	366,850	259,076	-	235,191	**1.255,267**
TOTALE	298,472	394,150	366,850	259,076	-	235,191	**1.553,739**

(*) Di cui 2.317 milioni di lire si riferiscono all'annualità 1999.
Tasso di conversione Lira/Ecu = 1.920/1

La presente tabella annulla e sostituisce la tabella 2 allegata alla deliberazione CIPE n.124/98 assunta in data 11 novembre 1998

00A0870

DELIBERAZIONE 5 novembre 1999.

Legge 16 aprile 1987, n. 183 - Cofinanziamento nazionale degli interventi aggiuntivi Feoga relativi al POP Basilicata. (Deliberazione n. 190/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991) e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica nazionale con quella comunitaria;

Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunità europee in materia di Fondi strutturali e, in particolare, il regolamento CEE n. 2085/93 concernente il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Viste le determinazioni assunte dal Comitato di sorveglianza del Q.C.S. obiettivo 1, in data 10 marzo 1999 — recepita nella decisione comunitaria C(99) 2552 del 9 agosto 1999 — nonché in data 23 luglio 1999, nel cui contesto sono state attribuite ulteriori risorse Feoga a favore della regione Basilicata, per complessivi 20,560 Meuro, pari a 39,810 miliardi di lire;

Considerato che a fronte delle predette risorse comunitarie occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche per complessivi 9,062 Meuro pari a 17,547 miliardi di lire;

Vista la propria delibera in data 17 marzo 1998, n. 32/98, concernente tra l'altro il riparto delle risorse recate dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, pari a 2.000 miliardi di lire, secondo l'articolazione annuale di cui all'allegato n. 2 alla predetta delibera;

Considerata la necessità di anticipare i tempi di adozione della decisione comunitaria che recepisca la decisione del Comitato di sorveglianza del Q.C.S. Obiettivo 1, in data 23 luglio 1999;

Vista la nota del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 6291 del 25 ottobre 1999;

Visti i risultati dei lavori della riunione svoltasi presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato in data 25 ottobre 1999 con le amministrazioni interessate;

Sulla base dei lavori della Commissione per il coordinamento delle politiche economiche nazionali con le politiche comunitarie, istituita nell'ambito del CIPE ai sensi della deliberazione CIPE n. 79/98 del 5 agosto 1998;

Delibera

1. Ai fini dell'attuazione delle azioni aggiuntive previste nell'ambito del POP Basilicata, richiamato in premessa, è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico pari complessivamente a 17,547 miliardi di lire (9,062 Meuro).

Alla relativa copertura si provvede come di seguito specificato:

a) 13,633 miliardi di lire a valere sulle risorse di cui alla legge 20 dicembre 1996, n. 641, nel rispetto della modulazione annuale prevista dalla citata delibera n. 32 del 17 marzo 1998;

b) 3,914 miliardi di lire con disponibilità della regione Basilicata.

2. Le somme previste dalla citata delibera 17 marzo 1998, n. 32/98, vengono erogate nei limiti delle risorse effettivamente acquisite dal Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste della regione interessata ed a seguito della decisione di approvazione del programma da parte della Commissione europea.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

In caso di rimodulazione dei piani finanziari, il Fondo di rotazione adegua le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo disposto con la presente delibera.

4. La regione adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi operativi ed effettua i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori, eventuali controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

5. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura dell'amministrazione titolare, al sistema informativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

Roma, 5 novembre 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 5 gennaio 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 18

00A0871

DELIBERAZIONE 5 novembre 1999.

Linee programmatiche di indirizzo e intervento per l'agrumicoltura italiana - Art. 1, comma 1, legge 2 dicembre 1998, n. 423. (Deliberazione n. 191/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante, «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale», con cui viene istituito il Ministero per le politiche agricole e forestali;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante «Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;

Vista la legge 2 dicembre 1998, n. 423, recante «Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico, che all'art. 1, comma 1, demanda al Ministro per le politiche agricole, la predisposizione di linee programmatiche di indirizzo e di interventi per l'agrumicoltura italiana, autorizzando una spesa di lire 70 miliardi nel 1998 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 (art. 3, comma 5);

Vista la proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 55086 del 14 ottobre 1999 con cui vengono indicate le linee programmatiche di indirizzo e di intervento per l'agrumicoltura italiana, con una previsione di spesa complessiva pari a 110 miliardi di lire;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, resa il 22 aprile 1999;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi il 23 giugno 1999 che nell'esprimere parere favorevole auspicano il contenimento dei costi per lo schedario agrumicolo e il riorientamento di parte delle risorse verso altre misure;

Tenuto conto che il Ministro delle politiche agricole e forestali nella citata proposta ha riaffermato l'esigenza di dispone di un completo ed aggiornato schedario del settore come base per gli interventi di razionalizzazione;

Ritenuto che il suddetto programma possa contribuire a ricostruire la competitività dell'agrumicoltura italiana, valorizzando, fra l'altro, varietà particolari a forte tipicizzazione specie nel mercato del prodotto fresco;

Considerato che sul rafforzamento della competitività del settore incidono in modo significativo anche interventi effettuati in altri settori come trasporti, industria, ricerca;

Udita la relazione del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Delibera

1. È approvato il piano «Linee programmatiche di indirizzo e intervento per l'agrumicoltura italiana» per la cui attuazione è assegnato l'importo complessivo di 110 miliardi di lire (euro 56,8 milioni) da ripartire secondo quanto indicato nel prospetto allegato che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. L'attuazione del «Piano» è autorizzata previa verifica di conformità dello stesso con la normativa comunitaria.

Invita:

Il Ministro delle politiche agricole e forestali:

a valutare la possibilità di un contenimento dei costi per lo schedario agrumicolo, soprattutto verificando l'utilizzabilità di dati già esistenti presso il SIAN, le Regioni, l'AIMA e gli Istituti sperimentali;

ad orientare gli eventuali risparmi realizzati, agli interventi auspicati dalle commissioni parlamentari;

a perseguire gli obiettivi di rafforzamento del settore agrumicolo, anche promuovendo l'integrazione di tali obiettivi nelle politiche e nei programmi concernenti altre aree d'intervento di competenza della propria o di altre amministrazioni.

Roma, 5 novembre 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 5 gennaio 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 15

ALLEGATO

RIPARTO FONDI PER MISURA

Lire miliardi

Misure	Totale
Misure orizzontali	46,8
Monitoraggio dei mercati	6,3
Schedario agrumicolo	16,0
Ricerca e sviluppo	6,0
Comunicazione e promozione	17,0
Creazione e potenziamento dei consorzi prodotti Dop/Igp	1,5
Misure specifiche	63,2
Sostegno ai piani integrati di intervento delle Op	60,2
Assistenza tecnica e monitoraggio	3,0
Totale . . .	110,0

00A0872

DELIBERAZIONE 5 novembre 1999.

Assegnazioni a carico delle risorse per le aree depresse: differimento termini. (Deliberazione n. 194/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha assegnato in via programmatica ovvero ripartito le risorse recate dalle citate leggi n. 341/1995, 641/1996 e 135/1997;

Vista la delibera n. 32/98 in data 17 marzo 1998, con la quale questo Comitato ha ripartito la tranche di mutui di 3.000 miliardi contratta nel dicembre 1997 per far fronte alle più immediate esigenze correlate, tra l'altro, alle leggi richiamate ed ha modulato le ulteriori risorse assegnate secondo le scansioni temporali previste dalla tabella F della legge 27 dicembre 1997, n. 450;

Vista la delibera n. 42/98 in data 6 maggio 1998, con la quale questo Comitato — in relazione alla nuova sistematica introdotta dall'art. 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 — ha dettato nuove indicazioni procedurali per l'utilizzo delle risorse di cui alle leggi sopra richiamate;

Vista la delibera n. 69/98 in data 9 luglio 1998, con la quale questo Comitato ha proceduto a modifiche e revoche delle precedenti assegnazioni;

Vista la delibera n. 130/98 in data 11 novembre 1998, con la quale questo Comitato ha modificato i termini di cui al punto 2.2.1 ed ai primi 2 commi del punto 2.2.2. della citata delibera del 6 maggio 1998, prorogandoli di sei mesi rispetto alle scadenze originarie;

Vista la delibera n. 49/99 in data 21 aprile 1999, con la quale questo comitato ha, tra l'altro, fissato, per gli anni successivi al 1998, al 30 settembre il termine entro il quale devono essere appaltati interventi che comportino impegni pari almeno all'importo assegnato all'amministrazione interessata in termini di competenza per l'anno considerato;

Viste le note n. 1775 (Segr.) E.48 del 23 settembre 1999 e n. 1838 (Segr.) E.48 del 18 ottobre 1999, con le quali il Ministero dei trasporti e della navigazione chiede di traslare di una semestralità la scadenza di cui sopra per alcuni interventi in tutto o in parte finanziati a valere sulla competenza 1999;

Vista la nota n. 6756 del 4 novembre 1999, con la quale il Ministero dei lavori pubblici richiede il differimento del termine di cui sopra per tre opere del pari finanziate a valere sulla competenza 1999;

Ritenuto di aderire alle suddette richieste in considerazione delle motivazioni rappresentate, nonché in relazione alla rilevanza delle opere, tra l'altro, di norma rapportabili a programmi complessi cofinanziati a valere su altre leggi di spesa, e ritenuto di stabilire al riguardo una nuova scadenza unificata;

Preso atto che la problematica interessa più amministrazioni e rilevata quindi l'opportunità di dare univoche indicazioni sulle modalità di attuazione della direttiva di cui alla parte finale del punto 2.2.2. della menzionata delibera n. 42/98 e di adottare misure intese a rendere più scorrevole l'attività di questo comitato, manlevandolo da adempimenti minori;

Delibera:

Art. 1.

Il termine fissato per le aggiudicazioni a valere sulla competenza 1999, ai sensi del punto 2.2. della delibera n. 49/99 del 21 aprile 1999, è differito al 31 marzo 2000 per gli interventi di cui appresso, finanziati a carico delle leggi citate in premessa:

1.1. Opere di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione:

Palermo - Rete tranviaria, completamento passante ferroviario.

Potenza - Percorso meccanizzato Portasalza-Cocuzzo.

Ferrovia Penne-Pescara - Impianto filoviario nel bacino di Pescara.

Salerno - Linea metropolitana.

G.C.G. Ferrovia Alifana - Tratta Aversa-Piscinola-Capodichino.

G.C.G. Ferrovia Sangritana - Nuovo intervento funzionale nucleo industriale VaI di Sangro-Stazione Archi.

G.C.G. Ferrovie del Sud-Est - Potenziamento linea Noicattaro-Rutigliano.

Interporto di Frosinone.

Interporto di Venezia.

Interporto di Cervignano.

1.2 Opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici:

Porto di Pescara - Lavori costruzione nuovo molo di levante e nuove banchine.

Porto di Catania - Allargamento banchina molo di levante.

Castelvolturno - Sistemazione tratto pianura fiume Volturno fino alla foce: Caricchiano, Lavapiatti e destra e sinistra.

Art. 2.

L'obbligo di cui alla parte finale del punto 2.2.2. della delibera n. 42/98 in data 6 maggio 1998 è da ritenere assolto qualora, negli anni successivi al 1998, entro il 30 settembre risultino aperti cantieri per interventi che, anche tenendo conto delle scadenze correlate alle aggiudicazioni effettuate in precedenza a carico delle medesime leggi, comportino impegni complessivi — a valere sulla competenza dell'anno considerato e sulla competenza degli anni seguenti — pari almeno all'importo totale assegnato all'amministrazione interessata in termini di competenza per l'anno stesso.

Eventuali richieste di differimento del termine di cui sopra verranno sottoposte alla commissione infrastrutture, che assumerà le definitive determinazioni al riguardo.

Resta confermato quanto previsto al punto 2 della delibera n. 130/98 in data 11 novembre 1998, che ha rimesso all'amministrazione di settore la valutazione circa la sussistenza di motivi ostativi al rispetto, da parte dei singoli soggetti attuatori, dei termini indicati nel provvedimento di pianificazione o nell'avviso di

comunicazione di cui al punto 2.1.1. della richiamata delibera n. 42/98 e l'eventuale fissazione di nuovi termini. In caso di valutazione negativa, l'amministrazione medesima procederà al definanziamento dell'intervento e le risorse così resesi disponibili saranno riallocate con le modalità previste al punto 1.2. della delibera n. 49/99: comunicazione dell'avvenuta revoca e degli interventi sostitutivi finanziati sarà fornita nella prevista relazione periodica semestrale, che sarà corredata da apposite schede compilate ai fini del monitoraggio finanziario secondo un modello che verrà predisposto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in analogia a quello previsto per gli interventi infrastrutturali finanziati a carico della legge 30 giugno 1998, n. 208.

Roma, 5 novembre 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 21 gennaio 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 57

00A0873

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 30 dicembre 1999-13 gennaio 2000.

Individuazione di attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico per le quali è autorizzato il trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici. (Provvedimento n. 1/P/2000).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nelle sedute del 30 dicembre 1999 e del 13 gennaio 2000, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto l'art. 22, comma 1, della citata legge n. 675/1996, il quale individua come «sensibili» i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

Visto, in particolare, l'art. 22, comma 3, della medesima legge, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, che ammette il trattamento dei dati «sensibili» da parte dei soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite;

Considerato che per i trattamenti non autorizzati da una espressa disposizione di legge avente tali caratteristiche, i soggetti pubblici possono chiedere al Garante per la protezione dei dati personali di individuare, tra le attività ad essi demandate dalla legge, quelle che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali il trattamento dei dati «sensibili» è conseguentemente autorizzato nelle more di una specificazione legislativa;

Considerato che diverse amministrazioni pubbliche tra cui, in particolare, enti locali, aziende sanitarie locali e uffici periferici dell'amministrazione statale, hanno chiesto al Garante di individuare alcune attività, tra quelle ad esse attribuite dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico;

Considerato che il termine per la decisione del Garante, limitatamente alle richieste presentate entro il 31 dicembre 1999, è di novanta giorni durante i quali il trattamento dei dati può essere proseguito sino alla decisione (art. 5, comma 4, decreto legislativo n. 135/1999);

Considerato che il capo I del decreto legislativo n. 135/1999 individua alcuni princìpi generali in materia di trattamento di dati sensibili e di carattere giudiziario da parte dei soggetti pubblici;

Visto l'articolo 22, comma 3-*bis*, della legge n. 675/1996, introdotto dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 135/1999, secondo cui, nei casi in cui la rilevante finalità di interesse pubblico è specificata per legge o con provvedimento del Garante, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici dovranno identificare e rendere pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente;

Considerato che il citato art. 22, comma 3, della legge può essere applicato dal Garante anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti cui si riferiscono le richieste presentate (cfr. articoli 22, comma 3, ultimo periodo e 41, comma 7, della legge n. 675/1996, come modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123);

Vista l'autorizzazione del Garante n. 7/1999 del 29 settembre 1999, relativa al trattamento di dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici;

Visti gli atti d'ufficio e le richieste di soggetti pubblici sinora pervenute;

Considerato che alcune richieste non devono essere prese in considerazione in quanto si riferiscono, in tutto o in parte, a rilevanti finalità di interesse pubblico menzionate nel capo II del citato decreto legislativo n. 135/1999, per le quali il trattamento dei dati «sensibili» e di carattere giudiziario è già consentito (art. 5, comma 5-*bis*, decreto legislativo n. 135/1999);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;

Relatore il prof. Ugo De Siervo;

Tutto ciò premesso il garante:

1) nelle more di una specificazione legislativa e ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge n. 675/1996, individua, tra le attività che le leggi demandano a soggetti pubblici, le seguenti attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico:

a) attività socio-assistenziali, con particolare riferimento a:

interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare;

interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;

assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;

indagini psico-sociali relative all'adozione di provvedimenti di adozione anche internazionale;

compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;

iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;

interventi in tema di barriere architettoniche;

b) attività relative alla gestione di asili nido;

c) attività concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;

d) attività ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento all'organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all'uso di beni immobili o all'occupazione di suolo pubblico;

e) attività finalizzate all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

f) attività relative alla leva militare;

g) attività di polizia amministrativa locale, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente;

h) attività degli uffici per le relazioni con il pubblico;

i) attività in materia di protezione civile;

j) attività di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale per l'occupazione e di sportelli-lavoro;

k) attività dei difensori civici regionali e locali, con particolare riferimento alla trattazione di petizioni e segnalazioni;

2) dichiara conseguentemente autorizzato il trattamento dei dati sensibili di cui all'art. 22, comma 1, della legge n. 675/1996, da parte dei soggetti pubblici, anche diversi da quelli che hanno presentato richiesta, cui le leggi demandano le attività indicate nel precedente punto 1), nel rispetto dei principi generali di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, e in relazione ai tipi di dati e di operazioni che saranno identificati e resi pubblici dalle amministrazioni ai sensi del comma 3-*bis* del medesimo art. 22, secondo i rispettivi ordinamenti;

3) dichiara non luogo a provvedere sulle richieste riconducibili a finalità menzionate nel capo II del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135.

Roma, 30 dicembre 1999-13 gennaio 2000

Il Presidente
RODOTÀ

Il relatore
DE SIERRO

Il segretario generale
BUTTARELLI

00A1003

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione n. 181, concernente le agenzie per l'impiego privato, e della raccomandazione n. 188 sullo stesso argomento, adottati dalla Conferenza internazionale del lavoro nel corso della sua ottantacinquesima sessione svoltasi a Ginevra il 19 giugno 1997.

A seguito del deposito dello strumento di ratifica in data 1º febbraio 2000, si riproduce qui di seguito, con traduzione non ufficiale in lingua italiana, il testo degli atti sopra menzionati:

International Labour Conference
Conférence internationale du Travail

CONVENTION 181

CONVENTION CONCERNING PRIVATE EMPLOYMENT AGENCIES
ADOPTED BY THE CONFERENCE AT ITS
EIGHTY-FIFTH SESSION, GENEVA, 19 JUNE 1997

CONVENTION 181

CONVENTION CONCERNANT LES AGENCES D'EMPLOI PRIVÉES
ADOPTÉE PAR LA CONFÉRENCE À SA
QUATRE-VINGT-CINQUIÈME SESSION, GENÈVE, 19 JUIN 1997

Convention 181

CONVENTION CONCERNING PRIVATE EMPLOYMENT AGENCIES

The General Conference of the International Labour Organization,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Eighty-fifth Session on 3 June 1997, and

Noting the provisions of the Fee-Charging Employment Agencies Convention (Revised), 1949, and

Being aware of the importance of flexibility in the functioning of labour markets, and

Recalling that the International Labour Conference at its 81st Session, 1994, held the view that the ILO should proceed to revise the Fee-Charging Employment Agencies Convention (Revised), 1949, and

Considering the very different environment in which private employment agencies operate, when compared to the conditions prevailing when the abovementioned Convention was adopted, and

Recognizing the role which private employment agencies may play in a well-functioning labour market, and

Recalling the need to protect workers against abuses, and

Recognizing the need to guarantee the right to freedom of association and to promote collective bargaining and social dialogue as necessary components of a well-functioning industrial relations system, and

Noting the provisions of the Employment Service Convention, 1948, and

Recalling the provisions of the Forced Labour Convention, 1930, the Freedom of Association and the Protection of the Right to Organise Convention, 1948, the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949, the Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958, the Employment Policy Convention, 1964, the Minimum Age Convention, 1973, the Employment Promotion and Protection against Unemployment Convention, 1988, and the provisions relating to recruitment and placement in the Migration for Employment Convention (Revised), 1949, and the Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the revision of the Fee-Charging Employment Agencies Convention (Revised), 1949, which is the fourth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention;

adopts, this nineteenth day of June of the year one thousand nine hundred and ninety-seven, the following Convention, which may be cited as the Private Employment Agencies Convention, 1997:

Article 1

1. For the purpose of this Convention the term "private employment agency" means any natural or legal person, independent of the public authorities, which provides one or more of the following labour market services:

(a) services for matching offers of and applications for employment, without the private employment agency becoming a party to the employment relationships which may arise therefrom;

(b) services consisting of employing workers with a view to making them available to a third party, who may be a natural or legal person (referred to below as a "user enterprise") which assigns their tasks and supervises the execution of these tasks;

(c) other services relating to jobseeking, determined by the competent authority after consulting the most representative employers' and workers' organizations, such as the provision of information, that do not set out to match specific offers of and applications for employment.

Convention 181

CONVENTION CONCERNANT LES AGENCES D'EMPLOI PRIVÉES

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 3 juin 1997, en sa quatre-vingt-cinquième session;

Notant les dispositions de la convention sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949;

Consciente de l'importance de la flexibilité dans le fonctionnement des marchés du travail;

Rappelant que la Conférence internationale du Travail lors de sa 81e session, 1994, a estimé que l'Organisation internationale du Travail devait procéder à la révision de la convention sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949;

Considérant le contexte très différent dans lequel les agences d'emploi privées opèrent, par rapport aux conditions qui prévalaient lors de l'adoption de la convention susmentionnée;

Reconnaissant le rôle que les agences d'emploi privées peuvent jouer dans le bon fonctionnement du marché du travail;

Rappelant la nécessité de protéger les travailleurs contre les abus;

Reconnaissant la nécessité de garantir la liberté syndicale et de promouvoir la négociation collective et le dialogue social, en tant qu'éléments indispensables des bonnes relations professionnelles;

Notant les dispositions de la convention sur le service de l'emploi, 1948;

Rappelant les dispositions de la convention sur le travail forcé, 1930, de la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, de la convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, de la convention sur la politique de l'emploi, 1964, de la convention sur l'âge minimum, 1973, de la convention sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988, ainsi que les dispositions relatives au recrutement et au placement de la convention sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et celles de la convention sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la révision de la convention sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce dix-neuvième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les agences d'emploi privées, 1997:

Article 1

1. Aux fins de la présente convention, l'expression «agence d'emploi privée» désigne toute personne physique ou morale, indépendante des autorités publiques, qui fournit un ou plusieurs des services suivants se rapportant au marché du travail:

a) des services visant à rapprocher offres et demandes d'emploi, sans que l'agence d'emploi privée ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler;

b) des services consistant à employer des travailleurs dans le but de les mettre à la disposition d'une tierce personne physique ou morale (ci-après désignée comme «l'entreprise utilisatrice»), qui fixe leurs tâches et en supervise l'exécution;

c) d'autres services ayant trait à la recherche d'emplois, qui seront déterminés par l'autorité compétente après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, tels que la fourniture d'informations, sans pour autant viser à rapprocher une offre et une demande spécifiques.

2. For the purpose of this Convention, the term "workers" includes jobseekers.

3. For the purpose of this Convention, the term "processing of personal data of workers" means the collection, storage, combination, communication or any other use of information related to an identified or identifiable worker.

Article 2

1. This Convention applies to all private employment agencies.

2. This Convention applies to all categories of workers and all branches of economic activity. It does not apply to the recruitment and placement of seafarers.

3. One purpose of this Convention is to allow the operation of private employment agencies as well as the protection of the workers using their services, within the framework of its provisions.

4. After consulting the most representative organizations of employers and workers concerned, a Member may:
(a) prohibit, under specific circumstances, private employment agencies from operating in respect of certain categories of workers or branches of economic activity in the provision of one or more of the services referred to in Article 1, paragraph 1;
(b) exclude, under specific circumstances, workers in certain branches of economic activity, or parts thereof, from the scope of the Convention or from certain of its provisions, provided that adequate protection is otherwise assured for the workers concerned.

5. A Member which ratifies this Convention shall specify, in its reports under article 22 of the Constitution of the International Labour Organization, any prohibition or exclusion of which it avails itself under paragraph 4 above, and give the reasons therefor.

Article 3

1. The legal status of private employment agencies shall be determined in accordance with national law and practice, and after consulting the most representative organizations of employers and workers.

2. A Member shall determine the conditions governing the operation of private employment agencies in accordance with a system of licensing or certification, except where they are otherwise regulated or determined by appropriate national law and practice.

Article 4

Measures shall be taken to ensure that the workers recruited by private employment agencies providing the services referred to in Article 1 are not denied the right to freedom of association and the right to bargain collectively.

Article 5

1. In order to promote equality of opportunity and treatment in access to employment and to particular occupations, a Member shall ensure that private employment agencies treat workers without discrimination on the basis of race, colour, sex, religion, political opinion, national extraction, social origin, or any other form of discrimination covered by national law and practice, such as age or disability.

2. Paragraph 1 of this Article shall not be implemented in such a way as to prevent private employment agencies from providing special services or targeted programmes designed to assist the most disadvantaged workers in their jobseeking activities.

2. Aux fins de la présente convention, l'expression «travailleurs» comprend les demandeurs d'emploi.

3. Aux fins de la présente convention, l'expression «traitement des données personnelles concernant les travailleurs» désigne la collecte, le stockage, la combinaison et la communication des données personnelles ou tout autre usage qui pourrait être fait de toute information concernant un travailleur identifié ou identifiable.

Article 2

1. La présente convention s'applique à toutes les agences d'emploi privées.

2. La présente convention s'applique à toutes les catégories de travailleurs et à toutes les branches d'activité économique. Elle ne s'applique pas au recrutement et au placement des gens de mer.

3. La présente convention a, au nombre de ses objectifs, celui de permettre aux agences d'emploi privées d'opérer et celui de protéger, dans le cadre de ses dispositions, les travailleurs ayant recours à leurs services.

4. Après avoir consulté les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, un Membre peut:

a) interdire, dans des circonstances particulières, aux agences d'emploi privées d'opérer à l'égard de certaines catégories de travailleurs ou dans certaines branches d'activité économique pour fournir un ou plusieurs des services visés à l'article 1, paragraphe 1;

b) exclure, dans des circonstances particulières, les travailleurs de certaines branches d'activité économique, ou de parties de celles-ci, du champ d'application de la convention, ou de certaines de ses dispositions, pour autant que les travailleurs intéressés jouissent à un autre titre d'une protection adéquate.

5. Tout Membre qui ratifie la convention doit indiquer dans ses rapports, en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, les interdictions ou exclusions éventuelles dont il se prévaut en vertu du paragraphe 4 ci-dessus et en donner les raisons.

Article 3

1. Le statut juridique des agences d'emploi privées sera déterminé conformément à la législation et la pratique nationales et après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives.

2. Tout Membre doit, par le moyen d'un système d'attribution de licence ou d'agrément, déterminer les conditions d'exercice par les agences d'emploi privées de leurs activités, sauf lorsque lesdites conditions sont réglées, d'une autre manière, par la législation et la pratique nationales.

Article 4

Des mesures doivent être prises afin de veiller à ce que les travailleurs recrutés par les agences d'emploi privées fournissant les services mentionnés à l'article 1 ne soient pas privés de leur droit à la liberté syndicale et à la négociation collective.

Article 5

1. Afin de promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'accès à l'emploi et aux différentes professions, tout Membre doit veiller à ce que les agences d'emploi privées ne fassent pas subir aux travailleurs de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale, l'origine sociale, ou toute autre forme de discrimination visée par la législation et la pratique nationales, telle que l'âge ou le handicap.

2. Rien dans la mise en œuvre du paragraphe 1 ci-dessus n'est censé empêcher les agences d'emploi privées de fournir des services spécifiques ou de réaliser des programmes spécialement conçus pour aider les travailleurs les plus défavorisés dans leurs activités de recherche d'emploi.

Article 6

The processing of personal data of workers by private employment agencies shall be:

(a) done in a manner that protects this data and ensures respect for workers' privacy in accordance with national law and practice;

(b) limited to matters related to the qualifications and professional experience of the workers concerned and any other directly relevant information.

Article 7

1. Private employment agencies shall not charge directly or indirectly, in whole or in part, any fees or costs to workers.

2. In the interest of the workers concerned, and after consulting the most representative organizations of employers and workers, the competent authority may authorize exceptions to the provisions of paragraph 1 above in respect of certain categories of workers, as well as specified types of services provided by private employment agencies.

3. A Member which has authorized exceptions under paragraph 2 above shall, in its reports under article 22 of the Constitution of the International Labour Organization, provide information on such exceptions and give the reasons therefor.

Article 8

1. A Member shall, after consulting the most representative organizations of employers and workers, adopt all necessary and appropriate measures, both within its jurisdiction and, where appropriate, in collaboration with other Members, to provide adequate protection for and prevent abuses of migrant workers recruited or placed in its territory by private employment agencies. These shall include laws or regulations which provide for penalties, including prohibition of those private employment agencies which engage in fraudulent practices and abuses.

2. Where workers are recruited in one country for work in another, the Members concerned shall consider concluding bilateral agreements to prevent abuses and fraudulent practices in recruitment, placement and employment.

Article 9

A Member shall take measures to ensure that child labour is not used or supplied by private employment agencies.

Article 10

The competent authority shall ensure that adequate machinery and procedures, involving as appropriate the most representative employers' and workers' organizations, exist for the investigation of complaints, alleged abuses and fraudulent practices concerning the activities of private employment agencies.

Article 11

A Member shall, in accordance with national law and practice, take the necessary measures to ensure adequate protection for the workers employed by private employment agencies as described in Article 1, paragraph 1(b) above, in relation to:

(a) freedom of association;
(b) collective bargaining;
(c) minimum wages;
(d) working time and other working conditions;
(e) statutory social security benefits;

Article 6

Le traitement des données personnelles concernant les travailleurs par les agences d'emploi privées doit:

a) être effectué dans des conditions qui protègent lesdites données et respectent la vie privée des travailleurs, conformément à la législation et à la pratique nationales;

b) être limité aux questions portant sur les qualifications et l'expérience professionnelle des travailleurs concernés et à toute autre information directement pertinente.

Article 7

1. Les agences d'emploi privées ne doivent mettre à la charge des travailleurs, de manière directe ou indirecte, en totalité ou en partie, ni honoraires ni autres frais.

2. Dans l'intérêt des travailleurs concernés, l'autorité compétente peut, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, autoriser des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus pour certaines catégories de travailleurs et pour des services spécifiquement identifiés, fournis par les agences d'emploi privées.

3. Tout Membre qui aura autorisé des dérogations en vertu du paragraphe 2 ci-dessus devra, dans ses rapports au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, fournir des informations sur ces dérogations et en donner les raisons.

Article 8

1. Tout Membre doit, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées, dans les limites de sa juridiction et, le cas échéant, en collaboration avec d'autres Membres, pour faire en sorte que les travailleurs migrants recrutés ou placés sur son territoire par des agences d'emploi privées bénéficient d'une protection adéquate, et pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre. Ces mesures doivent comprendre des lois ou règlements prévoyant des sanctions, y compris l'interdiction des agences d'emploi privées qui se livrent à des abus et des pratiques frauduleuses.

2. Lorsque des travailleurs sont recrutés dans un pays pour travailler dans un autre, les Membres intéressés doivent envisager de conclure des accords bilatéraux pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d'emploi.

Article 9

Tout Membre doit prendre des mesures pour s'assurer que le travail des enfants ne soit ni utilisé ni fourni par des agences d'emploi privées.

Article 10

L'autorité compétente doit veiller à ce qu'il existe des mécanismes et des procédures appropriés associant, le cas échéant, les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, aux fins d'instruire les plaintes et d'examiner les allégations d'abus et de pratiques frauduleuses, concernant les activités des agences d'emploi privées.

Article 11

Tout Membre doit prendre les mesures nécessaires, conformément à la législation et la pratique nationales, pour garantir une protection adéquate aux travailleurs employés par les agences d'emploi privées, visées au paragraphe 1 *b)* de l'article 1 en matière de:

a) liberté syndicale;

b) négociation collective;

c) salaires minima;

d) horaires, durée du travail et autres conditions de travail;

e) prestations légales de sécurité sociale;

(f) access to training;
(g) occupational safety and health;
(h) compensation in case of occupational accidents or diseases;
(i) compensation in case of insolvency and protection of workers' claims;
(j) maternity protection and benefits, and parental protection and benefits.

Article 12

A Member shall determine and allocate, in accordance with national law and practice, the respective responsibilities of private employment agencies providing the services referred to in paragraph 1(b) of Article 1 and of user enterprises in relation to:
(a) collective bargaining;
(b) minimum wages;
(c) working time and other working conditions;
(d) statutory social security benefits;
(e) access to training;
(f) protection in the field of occupational safety and health;
(g) compensation in case of occupational accidents or diseases;
(h) compensation in case of insolvency and protection of workers' claims;
(i) maternity protection and benefits, and parental protection and benefits.

Article 13

1. A Member shall, in accordance with national law and practice and after consulting the most representative organizations of employers and workers, formulate, establish and periodically review conditions to promote cooperation between the public employment service and private employment agencies.

2. The conditions referred to in paragraph 1 above shall be based on the principle that the public authorities retain final authority for:

(a) formulating labour market policy;
(b) utilizing or controlling the use of public funds earmarked for the implementation of that policy.

3. Private employment agencies shall, at intervals to be determined by the competent authority, provide to that authority the information required by it, with due regard to the confidential nature of such information:
(a) to allow the competent authority to be aware of the structure and activities of private employment agencies in accordance with national conditions and practices;
(b) for statistical purposes.

4. The competent authority shall compile and, at regular intervals, make this information publicly available.

Article 14

1. The provisions of this Convention shall be applied by means of laws or regulations or by any other means consistent with national practice, such as court decisions, arbitration awards or collective agreements.

2. Supervision of the implementation of provisions to give effect to this Convention shall be ensured by the labour inspection service or other competent public authorities.

3. Adequate remedies, including penalties where appropriate, shall be provided for and effectively applied in case of violations of this Convention.

f) accès à la formation;
g) sécurité et santé au travail;
h) réparation en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle;
i) indemnisation en cas d'insolvabilité et protection des créances des travailleurs;
j) protection et prestations de maternité, protection et prestations parentales.

Article 12

Tout Membre doit déterminer et répartir, conformément à la législation et la pratique nationales, les responsabilités respectives des agences d'emploi privées fournissant les services visés au paragraphe 1 *b)* de l'article 1 et des entreprises utilisatrices en matière de:
a) négociation collective;
b) salaires minima;
c) horaires, durée du travail et autres conditions de travail;
d) prestations légales de sécurité sociale;
e) accès à la formation;
f) protection dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail;
g) réparation en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle;
h) indemnisation en cas d'insolvabilité et protection des créances des travailleurs;
i) protection et prestations de maternité, protection et prestations parentales.

Article 13

1. Tout Membre doit, conformément à la législation et à la pratique nationales et après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, définir, établir et revoir régulièrement les conditions propres à promouvoir la coopération entre le service public de l'emploi et les agences d'emploi privées.

2. Les conditions mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus doivent procéder du principe que les autorités publiques conservent la compétence pour décider en dernier ressort de:
a) la formulation d'une politique du marché du travail;
b) l'utilisation et du contrôle de l'utilisation des fonds publics destinés à la mise en œuvre de cette politique.

3. Les agences d'emploi privées doivent, à des intervalles déterminés par les autorités compétentes, fournir à celles-ci telles informations qu'elles pourront demander, en tenant dûment compte de leur caractère confidentiel:
a) afin de permettre aux autorités compétentes de connaître la structure et les activités des agences d'emploi privées, conformément aux conditions et aux pratiques nationales;
b) à des fins statistiques.

4. L'autorité compétente doit compiler et, à intervalles réguliers, mettre ces informations à la disposition du public.

Article 14

1. Les dispositions de la présente convention doivent être appliquées par voie de législation ou par tous autres moyens conformes à la pratique nationale, tels que décisions de justice, sentences arbitrales ou conventions collectives.

2. Le contrôle de l'application des dispositions visant à donner effet à la présente convention sera assuré par l'inspection du travail ou d'autres autorités publiques compétentes.

3. Des mesures correctives appropriées, y compris des sanctions s'il y a lieu, doivent être prévues en cas d'infraction aux dispositions de cette convention et être effectivement appliquées.

Article 15

This Convention does not affect more favourable provisions applicable under other international labour Conventions to workers recruited, placed or employed by private employment agencies.

Article 16

This Convention revises the Fee-Charging Employment Agencies Convention (Revised), 1949, and the Fee-Charging Employment Agencies Convention, 1933.

Article 17

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 18

1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organization whose ratifications have been registered with the Director-General of the International Labour Office.

2. It shall come into force 12 months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.

3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member 12 months after the date on which its ratification has been registered.

Article 19

1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.

2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

Article 20

1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organization of the registration of all ratifications and acts of denunciation communicated by the Members of the Organization.

2. When notifying the Members of the Organization of the registration of the second ratification, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organization to the date upon which the Convention shall come into force.

Article 21

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations, for registration in accordance with article 102 of the Charter of the United Nations, full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by the Director-General in accordance with the provisions of the preceding Articles.

Article 22

At such times as it may consider necessary, the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 15

La présente convention n'affecte pas les dispositions plus favorables applicables en vertu d'autres conventions internationales du travail aux travailleurs recrutés, placés ou employés par les agences d'emploi privées.

Article 16

La présente convention révise la convention sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949, et la convention sur les bureaux de placement payants, 1933.

Article 17

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 18

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général du Bureau international du Travail.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 19

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 20

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et de tous actes de dénonciation qui lui seront communiqués par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 21

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 22

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 23

1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides –

(a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall *ipso jure* involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 19 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;

(b) as from the date when the new revising Convention comes into force, this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.

2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 24

The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

Article 23

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 19 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 24

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

The foregoing is the authentic text of the Convention duly adopted by the General Conference of the International Labour Organization during its Eighty-fifth Session which was held at Geneva and declared closed the 19 June 1997.

IN FAITH WHEREOF we have appended our signatures this twentieth day of June 1997.

Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail dans sa quatre-vingt-cinquième session qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 19 juin 1997.

EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce vingtième jour de juin 1997:

The President of the Conference,
La Présidente de la Conférence,
OLGA KELTOSOVÁ

The Director-General of the International Labour Office,
Le Directeur général du Bureau international du Travail,
MICHEL HANSENNE

The text of the Convention as here presented is a true copy of the text authenticated by the signatures of the President of the International Labour Conference and of the Director-General of the International Labour Office.

Le texte de la convention présentée ici est une copie exacte du texte authentiqué par les signatures de la Présidente de la Conférence internationale du Travail et du Directeur général du Bureau international du Travail.

Certified true and complete copy,
Copie certifiée conforme et complète,

For the Director-General of the International Labour Office:
Pour le Directeur général du Bureau international du Travail:

Traduzione non ufficiale

Convenzione 181

CONVENZIONE CONCERNENTE LE AGENZIE D'IMPIEGO PRIVATE

La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 3 giugno 1997 nella sua ottantacinquesima sessione;

Notando le disposizioni della Convenzione sugli Uffici di collocamento a pagamento(riveduta), 1949;

Consapevole dell'importanza della flessibilità nel funzionamento dei mercati del lavoro;

Ricordando che la Conferenza internazionale del Lavoro, nella sua 81° sessione del 1994, ha ritenuto che l'Organizzazione internazionale del lavoro dovesse procedere alla revisione della Convenzione sugli Uffici di collocamento a pagamento (riveduta), del 1949;

Considerando il diverso contesto in cui le agenzie d'impiego private operano, rispetto alle condizioni prevalenti al momento dell'adozione della summenzionata Convenzione;

Riconoscendo il ruolo che può essere svolto dalle agenzie d'impiego private, ai fini di un buon funzionamento del mercato del lavoro;

Ricordando la necessità di proteggere i lavoratori contro gli abusi;

Riconoscendo la necessità di garantire la libertà sindacale e di promuovere la negoziazione collettiva ed il dialogo sociale in quanto elementi indispensabili per le buone relazioni professionali;

Notando le disposizioni della Convenzione sul servizio dell'impiego, 1948;

Ricordando le disposizioni della Convenzione sul lavoro forzato del 1930, della Convenzione sulle libertà sindacali e la protezione del diritto sindacale del 1948, della Convenzione sul diritto d'organizzazione e di negoziazione collettiva del 1949, della Convenzione relativa alla discriminazione (impiego e occupazione) del 1958, della Convenzione sulla politica dell'impiego del 1964, della Convenzione sulla politica dell'impiego del 1964, della Convenzione sull'età minima del 1973, della Convenzione sulla promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 1988, nonché le disposizioni relative al reclutamento ed al collocamento della Convenzione sui lavoratori migranti (riveduta) del 1949, e quelle della Convenzione sui lavoratori migranti (disposizioni complementari) del 1975;

Avendo deciso di adottare svariate proposte relative alla revisione della Convenzione sugli Uffici di collocamento a pagamento (riveduta) del 1949, questione che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso che tali proposte avranno forma di Raccomandazione,

adotta, il 19 giugno 1997, la Convenzione in appresso, che sarà denominata Convenzione sulle agenzie d'impiego private del 1997.

Articolo 1

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "agenzia d'impiego privata" indica ogni persona fisica o morale, indipendente dalle autorità pubbliche, che fornisce uno o più dei seguenti servizi relativi al mercato del lavoro:

a) servizi volti ad abbinare le offerte e le domande d'impiego senza tuttavia che l'agenzia d'impiego privata divenga parte delle relazioni di lavoro che potrebbero derivarne;

b) servizi consistenti nell'assumere lavoratori allo scopo di metterli a disposizione di una terza persona fisica o morale (di seguito designata "impresa utilizzatrice") che stabilisce i loro compiti e ne sorveglia l'esecuzione;

c) altri servizi relativi alla ricerca di lavoro, determinati dall'autorità competente previa consultazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori più rappresentative, come ad es.la fornitura d'informazioni , senza tuttavia che ciò implichi l'abbinamento di un'offerta e di una domanda specifiche.

2. Ai fini della presente Convenzione, il termine <<lavoratori>> include i richiedenti di lavoro.

3. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione <<elaborazione di dati personali relativi ai lavoratori>> indica la raccolta, lo stoccaggio, la combinazione e la comunicazione di dati personali , o ogni altro uso che potrebbe essere fatto di qualsiasi informazione relativa ad un lavoratore identificato o identificabile .

Articolo 2

1. La presente Convenzione si applica a tutte le agenzie d'impiego private.

2. La presente Convenzione si applica a tutte le categorie di lavoratori ed a tutti i rami dell'attività economica, ma non al reclutamento ed al collocamento della gente di mare.

3. Fra gli obiettivi della presente Convenzione vi è quello di consentire alle agenzie d'impiego privato di operare, e quello di proteggere, nell'ambito delle sue disposizioni, i lavoratori che si avvalgono dei servizi di dette agenzie.

4. Previa consultazione delle organizzazioni più rappresentative di datori di lavoro e di lavoratori interessati, un Membro può:

a) vietare, in determinate circostanze, alle agenzie d'impiego private di trattare con talune categorie di lavoratori o in taluni rami dell'attività economica al fine di fornire uno o più dei servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 1,

b) escludere, in determinate circostanze, i lavoratori di alcuni rami dell'attività economica o di settori di questi ultimi, dalla portata di applicazione della Convenzione o di alcune sue disposizioni, a condizione che ai lavoratori interessati sia assicurata ad altro titolo un'adeguata protezione.

5. Ogni Membro che ratifica la Convenzione deve indicare nei suoi rapporti, ai sensi dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del lavoro, gli eventuali divieti o esclusioni che esso applica in forza del par. 4 di cui sopra, ed esplicitarne i motivi.

Articolo 3

1. Lo statuto giuridico delle agenzie d'impiego private sarà determinato in conformità alla legislazione ed alla prassi nazionale e previa consultazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori più rappresentative.

2. Ogni Membro deve determinare per le agenzie d'impiego private, per mezzo della concessione di licenze o di abilitazioni, le condizioni di esercizio delle loro attività, salvo quando tali condizioni siano in altro modo regolamentate dalla legislazione e dalla prassi nazionali.

Articolo 4

Devono essere presi provvedimenti per garantire che i lavoratori reclutati dalle agenzie d'impiego private e che forniscono i servizi di cui all'articolo 1, non siano privati del loro diritto alla libertà sindacale ed alla negoziazione collettiva.

Articolo 5

1.Al fine di promuovere la parità di opportunità e di trattamento in materia di accesso all'impiego ed alle varie professioni, ogni Membro deve accertarsi che le agenzie d'impiego private non facciano subire ai lavoratori discriminazioni basate sulla razza, il colore, il sesso, la religione, l'opinione politica, l'ascendenza nazionale, l'origine sociale o ogni altra forma di discriminazione coperta dalla legislazione e dalle prassi nazionali, come l'età e l'invalidità .

2. Il paragrafo 1 di cui sopra non sarà messo in opera in modo da vietare alle agenzie d'impiego private di fornire determinati servizi o di realizzare programmi volti, in modo particolare, ad aiutare i lavoratori più sfavoriti nelle loro attività di ricerca di lavoro.

Articolo 6

L'elaborazione dei dati personali relativi ai lavoratori, da parte delle agenzie d'impiego private, deve:

a) essere effettuato in condizioni tali da proteggere questi dati e rispettare la vita privata dei lavoratori, in conformità alla legislazione ed alla prassi nazionale;

b) limitarsi alle questioni relative alle qualifiche ed all'esperienza professionale dei lavoratori, e ad ogni altra informazione direttamente pertinente

Articolo 7

1. Le agenzie d'impiego privato non devono far pagare ai lavoratori, direttamente o indirettamente, spese o altri costi .

2. Nell'interesse dei lavoratori l'autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori maggiormente rappresentative, può autorizzare deroghe alle disposizioni del paragrafo 1 di cui sopra per alcune categorie di lavoratori, e per servizi specificamente identificati, forniti dalle agenzie d'impiego private.

3. Ogni Membro che avrà autorizzato deroghe ai sensi del paragrafo 2 di cui sopra dovrà, nei suoi rapporti a titolo dell'articolo 22 della Costituzione dell' Organizzazione internazionale del Lavoro, fornire informazioni su tali deroghe ed esplicitarne i motivi.

Articolo 8

1. Ogni Membro deve, previa consultazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori più rappresentative, prendere tutti i provvedimenti necessari ed appropriati nei limiti della sua giurisdizione e, se del caso, in collaborazione con altri Membri, per fare in modo che i

lavoratori migranti reclutati o collocati sul suo territorio da agenzie d'impiego private beneficino di un'adeguata protezione, e per impedire abusi nei loro confronti. Tali misure devono comportare leggi o regolamenti prevedenti sanzioni, compresa l'interdizione di agenzie d'impiego private che praticano abusi e prassi fraudolente.

2. Quando i lavoratori sono reclutati in un paese per lavorare in un altro paese, i Membri interessati devono prevedere di concludere accordi bilaterali per prevenire abusi e prassi fraudolente in materia di reclutamento, di collocamento e d'impiego.

Articolo 9

Ogni Membro deve prendere misure per accertarsi che il lavoro minorile non sia né utilizzato né fornito da agenzie d'impiego private.

Articolo 10

L'autorità competente deve fare in modo che vi siano meccanismi e procedure appropriate che prevedono se del caso la partecipazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori più rappresentative, ai fini dell'istruttoria di querele e dell'esame di allegazioni di abusi e prassi fraudolente concernenti le attività delle agenzie d'impiego private.

Articolo 11

Ogni Membro deve prendere le misure necessarie in conformità alla legislazione ed alla prassi nazionale per garantire un'adeguata protezione ai lavoratori ingaggiati dalle agenzie d'impiego private di cui al paragrafo 1 b) dell'articolo 1 in materia di:

a) libertà sindacale;

b) negoziazione collettiva;

c) minimi salariali;

d) orari, durata del lavoro ed altre condizioni di lavoro;

e) prestazioni istituzionali di sicurezza sociale.

f) accesso alla formazione:

g) sicurezza e salute sul lavoro;

h) risarcimento in caso d'infortuni sul lavoro o di malattie professionali;

i) indennizzo in caso d'insolvenza e protezione dei crediti dei lavoratori;

j) protezione e prestazioni di maternità, protezione e prestazioni parentali.

Articolo 12

Ogni Membro deve determinare e ripartire in conformità alla legislazione ed alla prassi nazionale, le rispettive responsabilità delle agenzie d'impiego private che forniscono i servizi di cui al paragrafo 1 b) dell'articolo 1 e delle imprese utilizzatrici in materia di :

a) negoziazione collettiva;

b) minimi salariali ;

c) orari, durata del lavoro ed altre condizioni di lavoro;

d) prestazioni istituzionali di sicurezza sociale;

e) accesso alla formazione ;

f) protezione nel settore della sicurezza e della salute sul lavoro;

g) risarcimento in caso d'infortuni sul lavoro o di malattie professionali;

h) indennizzo in caso d'insolvenza, e garanzia dei crediti dei lavoratori;

i) protezione e prestazioni di maternità, protezione e prestazioni parentali.

Articolo 13

1. Ogni Membro deve, in conformità alla legislazione ed alla prassi nazionale, e previa consultazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori più rappresentative, definire, stabilire e rivedere regolarmente le condizioni atte a promuovere la cooperazione fra il servizio pubblico dell'impiego e le agenzie d'impiego private.

2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 precedente si basano sul principio che spetta alle autorità pubbliche decidere, in ultima analisi, su:

a) la formulazione di una politica del mercato del lavoro;

b) l 'utilizzazione ed il controllo dell'uso di fondi pubblici destinati all'attuazione di questa politica.

3. Le agenzie d'impiego private devono, ad intervalli determinati dalle autorità competenti, fornire a queste ultime le informazioni richieste, in debita considerazione del carattere riservato di tali informazioni:

a) per consentire alle autorità competenti di conoscere la struttura e le attività delle agenzie d'impiego private in conformità alle condizioni ed alle prassi nazionali;

b) per fini statistici.

4. L'autorità competente deve compilare tali informazioni e, ad intervalli regolari, renderle disponibili al pubblico.

Articolo 14

1. Le disposizioni della presente Convenzione devono essere applicate per via legislativa o con ogni altro mezzo conforme alla prassi nazionale, quali decisioni di giustizia, lodi arbitrali, o convenzioni collettive.

2. Spetta all'Ispettorato del lavoro o ad altre autorità pubbliche competenti il controllo dell'applicazione delle disposizioni di attuazione della presente Convenzione.

3. In caso d'infrazione alle norme della presente Convenzione, devono essere previste ed effettivamente applicate adeguate misure punitive, comprese se del caso le sanzioni.

Articolo 15

La presente Convenzione non pregiudica disposizioni più favorevoli, applicabili ai sensi di altre convenzioni internazionali del lavoro ai lavoratori reclutati, collocati o impiegati dalle agenzie d'impiego private.

Articolo 16

La presente Convenzione modifica la Convenzione sugli uffici di collocamento a pagamento (riveduta) del 1949, e la Convenzione sugli uffici di collocamento a pagamento del 1933.

Articolo 17

Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del lavoro e da questi registrate.

Articolo 18

1. La presente Convenzione è vincolante solo i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, la cui ratifica é stata registrata dal Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.

2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore Generale.

3. In seguito, tale Convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica è stata registrata.

Articolo 19

1. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia avrà effetto non prima di un anno dopo la sua registrazione.

2. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione e che, nell'anno successivo alla scadenza del periodo decennale di cui nel paragrafo precedente, non si avvale della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni, e successivamente potrà denunciare la presente Convenzione alla scadenza di ogni periodo decennale, alle condizioni previste nel presente articolo.

Articolo 20

1. Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri del Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti che gli saranno comunicati dai Membri dell'Organizzazione

2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica comunicatagli, il Direttore Generale richiama l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore.

Articolo 21

Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro comunica al Segretario Generale delle Nazioni Unite, a fini di registrazione in conformità all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, informazioni complete riguardo ad ogni ratifica ed atto di denuncia che avrà registrato in conformità agli articoli precedenti.

Articolo 22

Ogni qualvolta lo ritenga necessario, il Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza Generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione ed esaminerà se sia il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 23

1. Se la Conferenza adotta una nuova Convenzione che rivede in tutto o in parte la presente Convenzione, e salvo se la nuova Convenzione dispone diversamente:

a) la ratifica da parte di un Membro della nuova Convenzione riveduta comporterà ipso jure , nonostante l'articolo 19 di cui sopra, l'immediata denuncia della presente Convenzione, a patto che la nuova Convenzione riveduta sia entrata in vigore;

b) a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della nuova Convenzione riveduta, la presente Convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica dei Membri.

2. La presente Convenzione rimarrà ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per i Membri che l'hanno ratificata e che non ratificano la Convenzione riveduta.

Articolo 24

I testi in lingua francese ed inglese del testo della presente Convenzione fanno ugualmente fede.

Il testo che precede è il testo autentico della Convenzione debitamente adottata dalla Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro nella sua ottantacinquesima sessione svolta a Ginevra e conclusa il 19 giugno 1997.

IN FEDE DI CHE, hanno apposto le loro firme, il 20 giugno 1998:

La Presidentessa della Conferenza
OLGA KELTOSOVA

Il Direttore Generale dell' Ufficio Internazionale del Lavoro
MICHEL HANSENNE

International Labour Conference
Conférence internationale du Travail

RECOMMENDATION 188

RECOMMENDATION CONCERNING PRIVATE EMPLOYMENT AGENCIES
ADOPTED BY THE CONFERENCE AT ITS
EIGHTY-FIFTH SESSION, GENEVA, 19 JUNE 1997

RECOMMANDATION 188

RECOMMANDATION CONCERNANT LES AGENCES D'EMPLOI PRIVÉES
ADOPTÉE PAR LA CONFÉRENCE À SA
QUATRE-VINGT-CINQUIÈME SESSION, GENÈVE, 19 JUIN 1997

Recommendation 188

RECOMMENDATION CONCERNING PRIVATE EMPLOYMENT AGENCIES

The General Conference of the International Labour Organization,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Eighty-fifth Session on 3 June 1997, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the revision of the Fee-Charging Employment Agencies Convention (Revised), 1949, which is the fourth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation supplementing the Private Employment Agencies Convention, 1997;

adopts, this nineteenth day of June of the year one thousand nine hundred and ninety-seven, the following Recommendation, which may be cited as the Private Employment Agencies Recommendation, 1997:

I. General provisions

1. The provisions of this Recommendation supplement those of the Private Employment Agencies Convention, 1997, (referred to as "the Convention") and should be applied in conjunction with them.

2. (1) Tripartite bodies or organizations of employers and workers should be involved as far as possible in the formulation and implementation of provisions to give effect to the Convention.

(2) Where appropriate, national laws and regulations applicable to private employment agencies should be supplemented by technical standards, guidelines, codes of ethics, self-regulatory mechanisms or other means consistent with national practice.

3. Members should, as may be appropriate and practicable, exchange information and experiences on the contributions of private employment agencies to the functioning of the labour market and communicate this to the International Labour Office.

II. Protection of workers

4. Members should adopt all necessary and appropriate measures to prevent and to eliminate unethical practices by private employment agencies. These measures may include laws or regulations which provide for penalties, including prohibition of private employment agencies engaging in unethical practices.

5. Workers employed by private employment agencies as defined in Article 1.1(b) of the Convention should, where appropriate, have a written contract of employment specifying their terms and conditions of employment. As a minimum requirement, these workers should be informed of their conditions of employment before the effective beginning of their assignment.

6. Private employment agencies should not make workers available to a user enterprise to replace workers of that enterprise who are on strike.

7. The competent authority should combat unfair advertising practices and misleading advertisements, including advertisements for non-existent jobs.

8. Private employment agencies should:

(a) not knowingly recruit, place or employ workers for jobs involving unacceptable hazards or risks or where they may be subjected to abuse or discriminatory treatment of any kind;

Recommandation 188

RECOMMANDATION CONCERNANT LES AGENCES D'EMPLOI PRIVÉES

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 3 juin 1997, en sa quatre-vingt-cinquième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la révision de la convention sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation complétant la convention sur les agences d'emploi privées, 1997,

adopte, ce dix-neuvième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur les agences d'emploi privées, 1997:

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Les dispositions de la présente recommandation complètent celles de la convention sur les agences d'emploi privées, 1997 (ci-après dénommée «la convention») et devraient s'appliquer conjointement avec celles-ci.

2. (1) Des organes tripartites ou des organisations d'employeurs et de travailleurs devraient être associés, autant que possible, lors de l'élaboration et de l'application des dispositions visant à donner effet à la convention.

(2) Le cas échéant, la législation nationale applicable aux agences d'emploi privées devrait être complétée par des normes techniques, des directives, des codes de déontologie, des procédures d'autodiscipline ou d'autres moyens conformes à la pratique nationale.

3. Les Etats Membres devraient, lorsque cela est approprié et praticable, échanger les informations et partager l'expérience acquise au sujet des contributions des agences d'emploi privées au fonctionnement du marché du travail et en faire part au Bureau international du Travail.

II. PROTECTION DES TRAVAILLEURS

4. Les Membres devraient adopter les mesures nécessaires et appropriées pour prévenir et pour éliminer les pratiques non conformes à la déontologie de la part des agences d'emploi privées. Ces mesures peuvent comprendre l'adoption de lois ou réglementations prévoyant des sanctions, y compris l'interdiction des agences d'emploi privées se livrant à des pratiques non conformes à la déontologie.

5. Les travailleurs employés par les agences d'emploi privées visées au paragraphe 1 *b)* de l'article 1 de la convention devraient, le cas échéant, avoir un contrat de travail écrit précisant leurs conditions d'emploi. Au minimum, ces travailleurs devraient être informés de leurs conditions d'emploi avant le début effectif de leur mission.

6. Les agences d'emploi privées ne devraient pas mettre à la disposition d'une entreprise utilisatrice des travailleurs aux fins de remplacer ceux de cette entreprise qui sont en grève.

7. L'autorité compétente devrait réprimer les pratiques déloyales en matière d'annonces ainsi que les annonces mensongères, y compris celles qui offrent des emplois inexistants.

8. Les agences d'emploi privées:

a) ne devraient pas sciemment recruter, placer ou employer des travailleurs à des emplois qui comportent des dangers et des risques inacceptables ou lorsqu'ils peuvent être victimes d'abus ou de traitements discriminatoires de toute sorte;

(b) inform migrant workers, as far as possible in their own language or in a language with which they are familiar, of the nature of the position offered and the applicable terms and conditions of employment.

9. Private employment agencies should be prohibited, or by other means prevented, from drawing up and publishing vacancy notices or offers of employment in ways that directly or indirectly result in discrimination on grounds such as race, colour, sex, age, religion, political opinion, national extraction, social origin, ethnic origin, disability, marital or family status, sexual orientation or membership of a workers' organization.

10. Private employment agencies should be encouraged to promote equality in employment through affirmative action programmes.

11. Private employment agencies should be prohibited from recording, in files or registers, personal data which are not required for judging the aptitude of applicants for jobs for which they are being or could be considered.

12. (1) Private employment agencies should store the personal data of a worker only for so long as it is justified by the specific purposes for which they have been collected, or so long as the worker wishes to remain on a list of potential job candidates.

(2) Measures should be taken to ensure that workers have access to all their personal data as processed by automated or electronic systems, or kept in a manual file. These measures should include the right of workers to obtain and examine a copy of any such data and the right to demand that incorrect or incomplete data be deleted or corrected.

(3) Unless directly relevant to the requirements of a particular occupation and with the express permission of the worker concerned, private employment agencies should not require, maintain or use information on the medical status of a worker, or use such information to determine the suitability of a worker for employment.

13. Private employment agencies and the competent authority should take measures to promote the utilization of proper, fair and efficient selection methods.

14. Private employment agencies should have properly qualified and trained staff.

15. Having due regard to the rights and duties laid down in national law concerning termination of contracts of employment, private employment agencies providing the services referred to in paragraph 1(b) of Article 1 of the Convention should not:

(a) prevent the user enterprise from hiring an employee of the agency assigned to it;

(b) restrict the occupational mobility of an employee;

(c) impose penalties on an employee accepting employment in another enterprise.

III. RELATIONSHIP BETWEEN THE PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE AND PRIVATE EMPLOYMENT AGENCIES

16. Cooperation between the public employment service and private employment agencies in relation to the implementation of a national policy on organizing the labour market should be encouraged; for this purpose, bodies may be established that include representatives of the public employment service and private employment agencies, as well as of the most representative organizations of employers and workers.

17. Measures to promote cooperation between the public employment service and private employment agencies could include:

b) devraient informer les travailleurs migrants, autant que possible dans leur propre langue ou dans une langue qui leur soit familière, de la nature de l'emploi offert et des conditions d'emploi qui sont applicables.

9. Les agences d'emploi privées devraient se voir interdire, ou empêcher par d'autres moyens, de formuler ou de publier des annonces de vacances de postes ou des offres d'emploi qui auraient pour résultat, direct ou indirect, une discrimination fondée sur des motifs tels que la race, la couleur, le sexe, l'âge, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale, l'origine sociale, l'origine ethnique, le handicap, le statut matrimonial ou familial, la préférence sexuelle ou l'appartenance à une organisation de travailleurs.

10. Les agences d'emploi privées devraient être encouragées à promouvoir l'égalité dans l'emploi par le moyen de programmes d'action positive.

11. Interdiction devrait être faite aux agences d'emploi privées de consigner, dans des fichiers ou des registres, des données personnelles qui ne soient pas nécessaires à l'évaluation de l'aptitude des candidats pour les emplois pour lesquels ils sont ou pourraient être considérés.

12. (1) Les agences d'emploi privées ne devraient pas conserver les données personnelles d'un travailleur plus longtemps qu'il n'est justifié par le but précis de leur collecte, ou au-delà de la période durant laquelle le travailleur souhaite figurer sur une liste de candidats.

(2) Des mesures devraient être prises pour garantir que les travailleurs puissent consulter toutes les données personnelles les concernant, qu'elles soient traitées automatiquement, par voie informatique ou manuellement. Ces mesures devraient comprendre le droit, pour le travailleur, d'obtenir et d'examiner une copie de toutes ces données, ainsi que celui d'exiger que les données incorrectes ou incomplètes soient supprimées ou rectifiées.

(3) A moins que ces données ne soient directement liées aux conditions requises par l'exercice d'une profession donnée et que le travailleur intéressé ne l'autorise expressément, les agences d'emploi privées ne devraient pas demander, conserver ou utiliser des informations sur l'état de santé d'un travailleur, ou utiliser ces informations pour décider de son aptitude à l'emploi.

13. Les agences d'emploi privées et l'autorité compétente devraient prendre des mesures pour promouvoir le recours à des méthodes de sélection appropriées, équitables et efficaces.

14. Les agences d'emploi privées devraient disposer d'un personnel suffisamment qualifié et formé.

15. En tenant dûment compte des droits et obligations prévus par la législation nationale, en ce qui concerne la cessation des contrats de travail, les agences d'emploi privées fournissant les services visés au paragraphe 1 *b)* de l'article 1 de la convention ne devraient pas:

a) empêcher l'entreprise utilisatrice de recruter le salarié mis à sa disposition;

b) limiter la mobilité professionnelle du salarié;

c) infliger des sanctions à un salarié qui accepte de travailler pour une autre entreprise.

III. RELATIONS ENTRE LE SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI ET LES AGENCES D'EMPLOI PRIVÉES

16. La coopération entre le service public de l'emploi et les agences d'emploi privées en vue de la mise en œuvre d'une politique nationale sur l'organisation du marché du travail devrait être encouragée; à cet effet, des organes comprenant des représentants du service public de l'emploi et des agences d'emploi privées ainsi que des organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives pourraient être mis en place.

17. Les mesures tendant à établir une coopération entre le service public de l'emploi et les agences d'emploi privées pourraient inclure:

(a) pooling of information and use of common terminology so as to improve transparency of labour market functioning;
(b) exchanging vacancy notices;
(c) launching of joint projects, for example in training;
(d) concluding agreements between the public employment service and private employment agencies regarding the execution of certain activities, such as projects for the integration of the long-term unemployed;
(e) training of staff;
(f) consulting regularly with a view to improving professional practices.

a) la mise en commun d'informations et l'utilisation d'une terminologie commune pour améliorer la transparence du fonctionnement du marché du travail;

b) des échanges d'avis de vacances de poste;

c) le lancement de projets communs, par exemple dans le domaine de la formation;

d) la conclusion de conventions entre le service public de l'emploi et les agences d'emploi privées, relatives à l'exécution de certaines activités telles que des projets pour l'insertion des chômeurs de longue durée;

e) la formation du personnel;

f) des consultations régulières visant à améliorer les pratiques professionnelles.

The foregoing is the authentic text of the Recommendation duly adopted by the General Conference of the International Labour Organization during its Eighty-fifth Session which was held at Geneva and declared closed the 19 June 1997.

IN FAITH WHEREOF we have appended our signatures this twentieth day of June 1997.

Le texte qui précède est le texte authentique de la recommandation dûment adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail dans sa quatre-vingt-cinquième session qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 19 juin 1997.

EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce vingtième jour de juin 1997:

The President of the Conference,
La Présidente de la Conférence,
OLGA KELTOSOVÁ

The Director-General of the International Labour Office,
Le Directeur général du Bureau international du Travail,
MICHEL HANSENNE

The text of the Recommendation as here presented is a true copy of the text authenticated by the signatures of the President of the International Labour Conference and of the Director-General of the International Labour Office.

Le texte de la recommandation présentée ici est une copie exacte du texte authentiqué par les signatures de la Présidente de la Conférence internationale du Travail et du Directeur général du Bureau international du Travail.

Certified true and complete copy,
Copie certifiée conforme et complète,

For the Director-General of the International Labour Office:
Pour le Directeur général du Bureau international du Travail:

Traduzione non ufficiale

Raccomandazione 188

RACCOMANDAZIONE CONCERNENTE LE AGENZIE D'IMPIEGO PRIVATE

La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 3 giugno 1997 nella sua ottantacinquesima sessione;

Avendo deciso di adottare svariate proposte relative alla revisione della Convenzione sugli Uffici di collocamento a pagamento (riveduta) del 1949, questione che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso che tali proposte saranno presentate sotto forma di raccomandazione integrativa della Convenzione sulle agenzie d'impiego private del 1997,

adotta, il 19 giugno 1997, la raccomandazione in appresso, che sarà denominata Raccomandazione sulle agenzie d'impiego private, del 1997.

I. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le disposizioni della presente Raccomandazione integrano quelle della convenzione sulle agenzie d'impiego private del 1997 (di seguito denominata <<la Convenzione>>) e dovrebbero essere applicate congiuntamente a queste ultime.

2. (1) Occorrerebbe far partecipare, per quanto possibile, organi tripartiti o organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori alla elaborazione ed all'applicazione delle disposizione di attuazione della Convenzione.

(2) Se del caso, la legislazione nazionale applicabile alle agenzie d'impiego private dovrebbe essere completata da norme tecniche, da direttive, da codici di deontologia, da procedure di autodisciplina o da altri mezzi conformi alla prassi nazionale.

3. Gli Stati Membri dovrebbero, per quanto appropriato e praticabile, scambiarsi informazioni e condividere l'esperienza acquisita riguardo al contributo fornito dalle agenzie d'impiego private al funzionamento del mercato del lavoro, e farne parte all'Ufficio Internazionale del lavoro.

II. PROTEZIONE DEI LAVORATORI

4. I Membri dovrebbero adottare i provvedimenti necessari e appropriati per prevenire ed eliminare prassi non conformi alla deontologia seguite da agenzie d'impiego private. Tali misure possono includere l'adozione di leggi o di regolamentazioni con la previsione di sanzioni, compresa la messa al bando delle agenzie d'impiego private che adottano prassi contrarie alla deontologia.

5. I lavoratori assunti dalle agenzie d'impiego private di cui al paragrafo 1 b) dell'articolo 1 della Convenzione dovrebbero se del caso avere un contratto di lavoro scritto che specifica le condizioni d'impiego. Come minimo, i lavoratori dovrebbero essere informati delle loro condizioni d'impiego prima dell'assunzione iniziale dell'incarico.

6. Le agenzie d'impiego private non dovrebbero mettere a disposizione di un'impresa utilizzatrice dei lavoratori destinati a sostituire il personale di detta impresa che è in sciopero.

7. L'autorità competente dovrebbe reprimere le prassi pubblicitarie sleali, nonché le inserzioni menzognere, comprese quelle che offrono impieghi inesistenti.

8. Le agenzie d'impiego private:

a) non dovrebbero consapevolmente reclutare, collocare o utilizzare dei lavoratori per degli impieghi che comportano pericoli e rischi inaccettabili, o qualora gli stessi possano essere vittime di abusi o di trattamenti discriminatori di qualsiasi tipo;

b) dovrebbero informare i lavoratori migranti, per quanto possibile nella lingua di questi ultimi o in una lingua loro familiare, riguardo al lavoro loro offerto ed alle condizioni d'impiego applicabili.

9. Alle agenzie d'impiego private dovrebbe essere vietato, o impedito con altri mezzi, di formulare o pubblicare inserzioni di posti vacanti o offerte d'impiego che potrebbero direttamente o indirettamente risultare in una discriminazione fondata su motivi quali la razza, il colore, il sesso, l'età, la religione, l'opinione politica, l'ascendenza nazionale, l'origine sociale, l'origine etnica, l'invalidità, lo statuto matrimoniale o familiare, la preferenza sessuale o l'appartenenza ad una organizzazione di lavoratori.

10. Le agenzie d'impiego private dovrebbero essere incoraggiate a promuovere la parità nel lavoro per mezzo di programmi di azione positivi.

11. Alle agenzie d'impiego private dovrebbe essere vietato di trascrivere in schedari o registri i dati personali non necessari per valutare l'abilitazione dei candidati per gli impieghi per i quali sono o potrebbero essere presi in considerazione.

12. (1) Le agenzie d'impiego private possono conservare i dati personali di un lavoratore soltanto per il tempo richiesto dal fine specifico della raccolta di dati, oppure per tutto il tempo in cui il lavoratore desidera rimanere iscritto su una lista di candidati.

(2) Dovrebbero essere presi provvedimenti affinché i lavoratori possano consultare tutti i dati personali che li riguardano, a prescindere se elaborati automaticamente, per via informatica o manualmente. Tali provvedimenti dovrebbero includere il diritto per il lavoratore di ottenere ed esaminare una copia di tutti questi dati, nonché di esigere che i dati inesatti o incompleti siano eliminati o rettificati.

(3) Salvo se i dati sono direttamente connessi alle condizioni richieste per l'esercizio di una determinata professione ed il lavoratore interessato lo autorizza espressamente, le agenzie d'impiego private non dovrebbero chiedere, conservare o utilizzare informazioni sullo stato di salute di un lavoratore o utilizzare queste informazioni per decidere circa la sua abilitazione all'impiego.

13. Le agenzie d'impiego private e l'autorità competente dovrebbero prendere provvedimenti per incentivare il ricorso a metodi di selezione appropriati, equi ed efficaci.

14. Le agenzie d'impiego private dovrebbero disporre di personale adeguatamente qualificato e formato.

15. Nel tenere debitamente conto dei diritti e degli obblighi previsti dalla legislazione nazionale per quanto concerne la cessazione dei contratti di lavoro, le agenzie d'impiego private che forniscono i servizi di cui al paragrafo 1 b) dell'articolo 1 della Convenzione non dovrebbero:

a) impedire all'impresa utilizzatrice di ingaggiare il lavoratore messo a sua disposizione;

b) limitare la mobilità professionale del lavoratore;

c) infliggere sanzioni ad un lavoratore che accetta di lavorare per un'altra impresa.

III. RELAZIONI FRA IL SERVIZIO PUBBLICO DELL'IMPIEGO E LE AGENZIE D'IMPIEGO PRIVATE

16. Andrebbe incoraggiata la cooperazione fra il servizio pubblico dell'impiego e le agenzie d'impiego private, in vista dell'attuazione di una politica nazionale in materia di organizzazione del mercato del lavoro; a tal fine, potrebbero essere istituiti organi che includono rappresentanti del servizio pubblico dell'impiego e delle agenzie d'impiego private, nonché delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori maggiormente rappresentative.

17. Le misure volte a promuovere la cooperazione fra il servizio pubblico dell'impiego e le agenzie d'impiego private potrebbero includere:

a) un "pool" d'informazioni e l'utilizzazione di una terminologia comune per rendere più trasparente il funzionamento del mercato del lavoro;

b) scambi di avvisi di posti vacanti;

c) il varo di progetti comuni, ad esempio nel settore della formazione ;

d) la stipula di convenzioni fra il servizio pubblico dell'impiego e le agenzie d'impiego private, relative all'esecuzione di alcune attività quali progetti per l'inserimento dei disoccupati di lunga data;

e) la formazione del personale ;

f) regolari consultazioni volte a migliorare le prassi professionali.

Il testo che precede è il testo autentico della Raccomandazione debitamente adottata dalla Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro nella sua ottantacinquesima sessione svolta a Ginevra e conclusa il 19 giugno 1997.

IN FEDE DI CHE, hanno apposto le loro firme, il 20 giugno 1997:

La Presidentessa della Conferenza
OLGA KELTOSOVA

Il Direttore Generale dell' Ufficio Internazionale del Lavoro
MICHEL HANSENNE

00A1146

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 1º febbraio 2000

Dollaro USA	0,9710
Yen giapponese	104,62
Dracma greca	332,00
Corona danese	7,4432
Corona svedese	8,5860
Sterlina	0,60200
Corona norvegese	8,0730
Corona ceca	35,850
Lira cipriota	0,57534
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	255,42
Zloty polacco	4,0993
Tallero sloveno	200,3566
Franco svizzero	1,6078
Dollaro canadese	1,4121
Dollaro australiano	1,5277
Dollaro neozelandese	1,9700
Rand sudafricano	6,1100

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A1101

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rubistenol»

Con decreto n. 800.5/R.M.349/D23 del 24 gennaio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

RUBISTENOL:

1 flac. collirio 10 g - A.I.C. n. 008546018;

1 flac. collirio 20 g - A.I.C. n. 008546020;

pomata oftalmica 10 g - A.I.C. n. 008546032.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto italiano Fermenti S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A0972

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Labiden»

Con decreto n. 800.5/R.M.450/D24 del 24 gennaio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

LADIBEN:

forte 20 capsule 2,5 mg - A.I.C. n. 023698018;

medio 20 capsule 1,25 mg - A.I.C. n. 023698020;

mant. 20 capsule 0,625 mg - A.I.C. n. 023698032.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Industria farmaceutica Serono S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A0973

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Luteolas»

Con decreto n. 800.5/R.M.95/D25 del 24 gennaio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezione indicata.

LUTEOLAS:

21 compresse 1 mg - A.I.C. n. 020984011.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Serono Pharma S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A0974

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Canfodion»

Con decreto n. 800.5/R.M.4/D26 del 24 gennaio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

CANFODION:

gocce 20 ml - A.I.C. n. 004020018;

20 confetti - A.I.C. n. 004020020.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto Gentili S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

00A0895

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Capid»

Con decreto n. 800.5/R.M.4/D27 del 24 gennaio 2000, è revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

CAPID:

10 flaconcini orali - A.I.C. n. 024643037;

20 compresse effervescenti - A.I.C. n. 024643049.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto Gentili S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

00A0894

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Askarutina»

Con decreto n. 800.5/R.M.4/D28 del 24 gennaio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

ASKARUTINA:

«Forte» iv 3 fiale 5 ml - A.I.C. n. 003409012;

in iv 5 fiale 5 ml - A.I.C. n. 003409024;

40 confetti - A.I.C. n. 003409036;

«Forte» 20 confetti - A.I.C. n. 003409048.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto Gentili S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

00A0896

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Angiopan»

Con decreto n. 800.5/R.M.4/D29 del 24 gennaio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

ANGIOPAN:

40 confetti - A.I.C. n. 010267019;

im iv 5 fiale 2 ml - A.I.C. n. 010267021.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto Gentili S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

00A0897

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Stinacol»

Con decreto n. 800.5/R.M.95/D30 del 24 gennaio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale, nella confezione indicata:

STINACOL:

elixir flacone 140 g - A.I.C. n. 0211084013.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Serono Pharma S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A0898

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nootropil»

Con decreto n. 800.5/R.M.227/D31 del 24 gennaio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale, nella confezione indicata:

NOOTROPIL:

«33,33% gocce orali, soluzione» flacone da 30 ml - A.I.C. n. 022921062.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta UCB Pharma S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A0899

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atarax»

Con decreto n. 800.5/R.M.227/D32 del 24 gennaio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale, nella confezione indicata:

ATARAX:

25 compresse rivestite 10 mg - A.I.C. n. 010834036.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta UCB Pharma S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A0900

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Respacal»

Con decreto n. 800.5/R.M.227/D33 del 24 gennaio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

RESPACAL:

30 compresse 2 mg - A.I.C. n. 026058014;

flacone sciroppo 0,02% 200 ml - A.I.C. n. 026058026.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta UCB Pharma S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A0901

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lison Pramaggiore».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,

Esaminata: la domanda presentata dal Consorzio di tutela dei vini d.o.c. «Lison Pramaggiore» - legittimato ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348 - intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lison Pramaggiore», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1971 e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971 e decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985;

Viste, le risultanze della pubblica audizione svoltasi a Pramaggiore (Venezia) il 9 novembre 1999;

Ha espresso

parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata di che trattasi nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta domanda di modifica e alla relativa proposta di disciplinare di produzione, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana, 10 - 00187 - Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente parere nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata, «Lison Pramaggiore»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine controllata «Lison Pramaggiore» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti, tipologie: Bianco, Rosso, Lison o Tocai italico (da Tocai friulano), Pinot bianco, Chardonnay, Pinot grigio, Riesling italico, Riesling (da Riesling Renano) Sauvignon, Verduzzo, Merlot, Malbech, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Refosco dal peduncolo rosso, classico, novello, frizzante, spumante e riserva.

Art. 2.

Base ampelografica

2.1. La denominazione di origine controllata «Lison Pramaggiore» è riservata ai vini con una delle seguenti specificazioni:

Lison o Tocai italico o Tocai (da Tocai friulano);

Pinot bianco;

Chardonnay;

Pinot grigio;

Riesling italico;

Riesling (da Riesling Renano);

Sauvignon;

Verduzzo;

Merlot;

Malbech;

Cabernet;

Cabernet Franc;

Cabernet Sauvignon;

Refosco dal peduncolo rosso;

provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dalle corrispondenti varietà di vitigno.

Possano inoltre concorrere, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a frutto di colore analogo, non aromatici, purché raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive province di Venezia, Treviso e Pordenone.

2.2. La denominazione di origine controllata «Lison Pramaggiore» con (o senza) la specificazione del nome del colore «Bianco» (anche in versione «spumante» e «frizzante») è riservata ai vini prodotti con uve, mosti e vini, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi camerali di cui al punto 2.1, nella seguente proporziozione:

Tocai friulano: dal 50% al 70%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca, non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate per le province di Venezia, Treviso e Pordenone, fino ad un massimo del 50%.

La denominazione di origine controllata «Lison Pramaggiore» con (o senza) la specificazione del nome del colore «Rosso» (anche in versione «novello») è riservata ai vini prodotti con uve, mosti e vini, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi camerali di cui al punto 2.1, nella seguente proporzione:

Merlot: dal 50 al 70%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve a bacca rossa, non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate per le province di Venezia, Treviso e Pordenone, fino ad un massimo del 50%.

2.3. La denominazione di origine controllata «Lison Premaggiore» con la specificazione «Lison» o «Lison Classico», è riservata al vino bianco ottenuto dalla varietà Tocai Friulano per l'85%. Possono altresì concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a frutto di analogo colore, non aromatici, purché rispettivamente raccomandati e/o autorizzati nelle province di Venezia, Treviso e Pordenone presenti nel vigneto, in misura non superiore al 15% delle viti.

La denominazione di origine controllata «Lison Premaggiore», con la specificazione «classico» per le tipologie Tocai o Lison, è riservata ai vini provenienti dalle zone delimitate all'art. 3 paragrafo 2.

2.4. Per la produrione del vino Cabernet possono concorrere, congiuntamente o disgiunuamente, le uve o i vini delle varietà di vitigno Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e (Carmenére-Cabernet). Inoltre potranno essere designati come Cabernet, le uve o i vini che, pur provenendo da vitigni iscritti all'albo delle varietà Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e (Carmenere-Cabernet) siano stati oggetto di scelta vendemmiale, evidenziando tale operazione nella denuncia delle uve, oppure mediante scelta di cantina, evidenziando in tal caso l'operazione nei registri di commercializzazione.

2.5 Per la produzione del vino Verduzzo possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, uve, mosti o vini delle varietà di vitigno Verduzzo friulano e Verduzzo trevigiano.

Art. 3.

Zona di produzione

3.1 Le uve destinate alla produzione dei vini «Lison-Pramaggiore» devono essere prodotte nella zona comprendente, nelle rispettive province, i seguenti territori amministrativi comunali:

provincia di Venezia: Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Gruaro, Fossalta di Portogruaro, Pramaggiore, Teglio Veneto, e parte del territorio dei comuni di Caorle, Concordia Sagittaria, Portogruaro, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza;

provincia di Treviso: Meduna di Livenza e parte del territorio di Motta di Livenza;

provincia di Pordenone: Chions, Cordovado, Pravisdomini e parte dei territori di Azzano Decimo, Morsano al Tagliamento, Sesto al Reghena.

Tale zona di produzione delle uve, corrispondente a quella già descritta all'articolo 3 del disciplinare di produzione dei «Tocai di Lison» annesso al decreto del Presidente della Repubblica del 4 agosto 1971, è cosi delimitata: partendo dal fiume Tagliamento, all'altezza di Villanova Malafesta, la linea di delimitazione segue in direzione sud il confine della provincia di Venezia, che in gran parte coincide col Tagliamento stesso, fino alla confluenza con la litoranea veneta in prossimità del Pilone Bevazzana e del ponte girevole; segue ad ovest la litoranea veneta fino alla confluenza con il canale Lugugnana all'altezza di punta Miniscalchi; quindi la strada comunale che passa per c. Cava Foppe di Mondo e c. Lovi dove piega verso nord fino all'idrovora del Terzo bacino, segue sempre verso nord, per breve tratto, l'argine sinistro del canale dei Lovi quindi la strada che costeggia il terzo Bacino e Canton fino a Cà la Bernarda. La linea di delimitazione piega quindi verso ovest, segue per breve tratto il canale Lugugnana, il limite sud della località Cavrato e si congiunge con la strada che costeggia la bonifica Prati Nuovi seguendola verso sud fino ad incontrare il canale Loregolo.

Prosegue sempre verso sud lungo il suddetto canale fino alla confluenza con il canale dei Lovi in prossimità della idrovora del settimo Bacino (bonifica Prati Nuovi); segue il canale dei Lovi fino alla sua confluenza con il canale Cavanella; prosegue quindi in direzione ovest lungo il canale Cavanella, poi lungo il canale Baseleghe risalendo verso nord-ovest continua lungo il canale del Morto ed il canale degli Alberoni fino all'altezza di o. Combattenti; quindi lungo l'argine delle valli Perera e Zignago passando in prossimità di casa Vignati, aggira, escludendole, le bonifiche Gramelada e Battaglion, segue ora verso ovest la strada che passa in prossimità di case Lieche fino al ponte sul canale Viola in località Sindacale; di qui risale verso nord e poi verso est il canale Viola sino all'imbocco del canale S. Giacomo, prosegue lungo il canale S. Giacomo fino all'angolo di contato col canale Fossalon dopo aver attraversato la strada Fausta Km. 0,950) a nord di casa Borro.

La delimitazione piega verso sud lungo il canale Fossalon e Degan fino all'incontro con la strada consorziale che divide la localita Acquador da Palù Crosere, passando per l'incrocio con viale Roma, prosegue lungo detta, strada consorziale fino all'incrocio con viale Zignago in prossimità di c. Macchinetta; volge quindi a sud-ovest lungo la strada che va ad incontrarsi, nei pressi di c. Alessandra, con la strada provinciale Portogruaro-Caorle; continua verso sud lungo la strada provinciale suddetta fino all'incrocio con la strada Fausta (Latisana-Punta Sabbioni) in prossimità del ponte girevole Sindacale; segue verso sud-ovest la strada Fausta fino al ponte Maranghetto e dal predetto ponte, verso sud-est lungo l'argine destro del canale Maranghetto e del canale Nicessolo fino all'altezza del canale del Miglio. Segue detto canale e successivamente l'argine della Valle Grande, della palude del Pedocchio e della Piscina toccando le quote 2 per immetersi sulla carrareccia che passa per case Falconera; attraversa la «Bocca Volta» e proseguendo verso sud sull'argine del canale Nicessolo giunge alla località Falconera in prossimità del porto. Devia verso sud-ovest seguendo la strada che passa a nord dell'abitato di Caorle, fino al ponte girevole sul canale della Saetta; continua verso sud lungo il canale della Saetta fino alla confluenza con il

canale dell'Orologio ed alla confluenza di questo con il fiume Livenza, e per detto fiume verso nord, fino ad incontrare e seguire il canale Cammessera; continua lungo il canale Cammessera fino alla confluenza con il canale Livenza Morta in località Brian; segue quindi verso nord il canale Livenza Morta fino alla strada Fausta e poi la strada Fausta fino all'argine sinistro del fiume Livenza in località La Salute di Livenza; continua verso nord-ovest seguendo l'argine sinistro del fiume Livenza fino all'altezza di c. Casali (Meduna di Livenza); segue quindi il limite di provincia tra Treviso e Pordenone fino alla località Paludei; continua quindi lungo il limite di comune fra Pasiano di Pordenone e Pravisdomini fino ad incontrare il fiume Sile. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue lungo il fiume Sile fino ad incontrare il limite di territorio tra i comuni di Chions e Fiume Veneto in prossimità di c. Marcuz; procede verso est seguendo il confine che delimita a nord il territorio dei comuni di Chions, Sesto al Reghena, Morsano al Tagliamento fino ad incontrare il fiume Tagliamento, che percorre verso sud seguendo il limite di confine del comune di Morsano al Tagliamento fino ad incontrare il limite della provincia di Venezia punto di partenza.

All'interno della zona così delimitata giace la bonifica del Loncon e delle Sette Sorelle che viene esclusa e i suoi confini sono i seguenti: partendo dalla confluenza del canale Fosson con il fiume Loncon la delimitazione procede verso sud lungo il fiume Loncon fino al ponte Bragato; continua a nord-est per la strada della Torba (fra la fossa della Torba e la fossa Possidenza) fino all'incontro con l'argine destro del fiume Lemene; di qui prosegue verso sud seguendo il fiume Lemene fino alla confluenza con il canale Maranghetto in prossimità del ponte Maranghetto; segue ad ovest il canale Maranghetto fino alla confluenza con il fiume Loncon, e successivamente fino alla sua confluenza con il canale fossa Bigai; continua lungo il canale fossa Bigai, passando dall'idrovora della bonifica Piva, fino all'altezza della strada provinciale S. Stino di Livenza-Caorle; da questo punto prosegue a nord lungo la strada provinciale S. Stino di Livenza-Caorle fino alla strada privata Palamin parallela al canale fossa Contarina di ponente; quindi procede a ovest lungo la strada privata Palamin fino all'incrocio con la strada consorziale perimetrale della bonifica delle Sette Sorelle; continua lungo la strada suddetta, passando in prossimità della scuola Corner, fino ad incontrare in canale Cernetta, e quindi, seguendo la strada parallela di destra al canale Cernetta, fino alla strada provinciale S. Stino di Livenza-Caorle che attraversa, per raggiungere e quindi seguire l'argine destro del canale Fosson fino alla sua confluenza con il fiume Loncon. La zona di Lemene; di qui prosegue verso sud seguendo il fiume Lemene fino alla confluenza con il canale Maranghetto in prossimità del ponte Maranghetto; segue ad ovest il canale Maranghetto fino alla confluenza con il fiume Loncon, e successivamente fino alla sua confluenza con il canale fossa Bigai; continua lungo il canale fossa Bigai, passando dall'idrovora della bonifica Piva, fino all'altezza della strada provinciale S. Stino di Livenza-Caorle; da questo punto prosegue a nord lungo la strada provinciale S. Stino di Livenza-Caorle fino alla strada privata Palamin parallela al canale fossa Contarina di ponente; quindi procede a ovest lungo la strada privata Palamin fino all'incrocio con la strada consorziale perimetrale della bonifica delle Sette Sorelle; continua lungo la strada suddetta, passando in prossimità della scuola Corner, fino ad incontrare in canale Cerrietta, e quindi, seguendo la strada parallela di destra al canale Cernetta, fino alla strada provinciale S. Stino di Livenza-Caorle che attraversa, per raggiungere e quindi seguire l'argine destro del canale Fosson fino alla sua confluenza con il fiume Loncon.

3.2. Zona Lison-Pramaggiore Tocai o Lison «Classico».

La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Lison-Pramaggiore» Tocai o Lison designabile con la specificazione «Classico» di cui all'art. 2 paragrafo 4, comprende le seguenti frazioni:

Lison, Pradipozzo e Summaga, in comune di Portogruaro;

Belfiore, Blessaglia e Salvarolo, in comune di Pramaggiore;

Carline e Loncon, in comune di Annone Veneto, e parte del territorio amministrativo dei comuni di S. Stino di Livenza e Cinto Caomaggiore.

Tale zona di produzione delle uve, corrispondente a quella già descritta all'art. 7 del disciplinare di produzione del «Tocai di Lison», annesso al D.P.R. del 4 agosto 1971, è così delimitata: partendo dalla località «Noiare» la linea di delimitazione segue verso sud-ovest la strada comunale che si congiunge con la strada statale n. 14 in località Osteria del Trovatore; continua lungo la strada statale n. 14 sino al ponte all'altezza del Km. 59; prosectue verso sud lungo il limite di territorio tra i comuni di Concordia Sagittaria e Portogruaro, fino all'incontro con il canale Taù; segue il canale Taù per raggiungere il fiume Loncon in prossimità dell'idrovora dell'Agazzi; continua a nord-ovest verso il fiume Loncon fino alla confluenza con il canale Fosson. Da questo punto la delimitazione risale prima il canale Fosson e poi il rio Fosson fino alla confluenza con il canale Melonetto, che segue fino ad incontrare la strada provinciale Annone Veneto-Belfiore; prosegue, verso nord, lungo la citata strada provinciale fino alla località Le Quattro Strade; quindi continua lungo la strada comunale che in località Boschetto incrocia la strada statale n. 53, segue verso nord-est la strada statale n. 53 fino al limite di confine di comune tra Annone Veneto e Pramaggiore (tra il km 104 e km 105). Da qui la linea di delimitazione segue, verso nord, il limite di comune tra Annone Veneto e Pramaggiore per incontrare il limite di provincia tra Venezia e Pordenone sul canale Scolo Stucciat, segue, prima verso nord poi a sud, detto limite di provincia, fino alla strada comunale la Stradatta che percorre, verso sud, fino all'incrocio con la strada provinciale Pramaggiore-Chions e continua verso Pramaggiore, lungo detta strada provinciale raggiungendo l'incrocio con il viale Europa, segue il viale Europa fino alla strada comunale via Bassa, che percorre fino all'incrocio con la strata provinciale Cinto Caomaggiore-Blessaglia; attraversata la suddetta strada provinciale prosegue lungo via Comugne fino all'incrocio con la strada comunale del Martignon segue la strada del Martignon per raggiungere l'incrocio con la strada comunale di Mazzalogo che percorre fino alla via Zamper, in località S. Biagio di Cinto Caomaggiore; volge quindi a sud lungo la strada comunale fino all'incrocio con la strada statale n. 53 che segue per breve tratto fino al bivio con la strada per S. Giusto. Da questo punto lungo la strada per S. Giusto, in località «Noiare», raggiunge il punto di partenza della delimitazione.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

4.1. Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti, unicamente i vigneti ubicati in terreni di origine sedimentaria-alluvionale e di medio impasto, tendenti all'argilloso ed allo sciolto, anche con presenza di concrezioni calcaree e/o di scheletro. Limitatamente alla zona a sud della strada provinciale che da Eraclea porta a Latisana, passando per la Salute di Livenza e per Lugugnana sono ammessi anche i terreni sabbioso-argillosi.

Sono invece da escludere i vigneti ubicati in terreni sabbioso-torbosi, ricchi di sostanza organica ed in quelli umidi o freschi, di risorgiva o soggetti ad allagamenti.

4.2. Forme di allevamento sesti d'impianto e potatura.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

4.3. Forme di allevamento.

Sono ammesse esclusivamente le forme a controspalliera semplice o doppia.

4.4. Densità d'impianto.

I vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare, dovranno avere un numero minimo di ceppi per ettaro non inferiore a 2500.

4.5. Irrigazione.

È esclusa ogni pratica di forzatura.

Tuttavia, è ammessa l'irrigazione di soccorso.

4.6. Resa a ettaro e gradazione minima naturale.

Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specalizzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 2 e i rispettivi titoli alcolometrici valumici naturali minimi devono essere i seguenti:

Tipologia	Prod. max uva/ha Tonn.	Titolo alc. vol. nat. minimo
Tocai o Lison	12	10.00
Pinot bianco	13	10.50
Chardonnay	13	10.50
Pinot grigio	13	10.50
Riesling italico e Riesling (da Riesling Renano)	12	10.00
Sauvignon	13	10.50
Verduzzo	13	10.00
Merlot	13	10.50
Malbech	13	10.00
Cabernet	12	10.00
Cabernet Franc	12	10.00
Cabernet Sauvignon	12	10.50
Refosco dal peduncolo rosso	12	10.00
Tocai o Lison con la specificazione «Classico»	12	10.50

4.7. Superi di produzione.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Lison Pramaggiore», devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resi uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4.8. Riduzione straordinaria delle rese.

I presidenti delle giunte regionali del Veneto e del Friuli Venezia-Giulia, su richiesta motivata delle categorie interessate, allo scopo di tutelare l'immagine dei sopra menzionati vini, possono, con proprio decreto da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione DOC rispetto a quelli fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni d'origine dei vini, ed alle Camere di commercio di Venezia, Treviso e Pordenone.

4.9. Limiti particolari.

Le uve dei vini destinati alla produzione dei tipi spumanti potranno avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9,5% vol., purché la destinazione delle uve atte ad essere elaborate, vanga espressamente indicata nella denuncia annuale delle uve.

Le uve destinate alla produzione dei vini «Lison Pramaggiore» Rosso, Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Merlot nel tipo «riserva» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo di almeno l'11.00% vol.

4.10. Andamento climatico sfavorevole.

In annate con andamenti climatici particolarmente sfavorevoli è ammessa, con provvedimenti dei presidenti delle giunte regionali, adottati secondo le procedure di cui all'art. 10 della legge n. 164/1992 e al precedente comma 8, la riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini di cui alla presente denominazione.

Art. 5.

Norme per la vinificazione e per le elaborazioni particolari

5.1. Pratiche ammesse.

Nella vinificazione sono concesse tutte le pratiche enologiche ammesse dalla legislazione nazionale e comunitaria.

5.2. Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata all'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve, nonché dei seguenti comuni:

provincia di Venezia: Torre di Mosto, Ceggia, Eraclea, Jesolo, S. Donà di Piave, Noventa di Piave e Meolo;0

provincia di Treviso: Cessalto, Chiarano, Gorgo al Monticano, Salgareda, Giarine, Mansué, Prortobuffolè e Oderzo;

provincia di Pordenone: Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Porcia, Pordenone e Prata di Pordenone, Casarsa della Delizia e S. Vito al Tagliamento;

provincia di Udine: Latisana, Bertiolo, Codroipo.

5.3. Autorizzazioni speciali.

È tuttavia facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito il parere delle regioni competenti per territorio, autorizzare le suddette operazioni per la produzione dei vini a denominazione d'origine controllata «Lison Pramaggiore», anche al di fuori delle aree previste dai commi precedenti e comunque entro i confini delle province di Venezia, Treviso, Pordenone e Udine, sempre che le ditte richiedenti singole o associate, dimostrino la proprietà diretta o del proprio socio, dei vigneti regolarmente iscritti all'albo camerale alla data di pubblicazione del presente decreto.

5.4. Rese in vino.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Per le rese fino al limite massimo del 75%, il 70% sarà considerato vino a denominazione di origine controllata ed il rimanente 5% non avrà diritto alla denominazione di origine controllata «Lison Pramaggiore»; qualora la resa uva/vino superi il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

5.5. Tipologia spumante.

I mosti o i vini a denominazione di origine controllata «Lison Pramaggiore», con i nomi di una delle seguenti specificazioni: Pinot Bianco, Chardonnay, Pinot Grigio e Riesling possono essere elaborati nella versione spumante e devono essere ottenuti esclusivamente per rifermentazione naturale.

I vini a denominazione di origine controllata «Lison Pramaggiore» elaborato nella versione spumante, può essere posta in commercio nei tipi «extra brut», «brut», «extra dry», «dry» o «demi-sec».

5.6. Tipologia frizzante.

I mosti o i vini a denominazione di origine controllata «Lison Pramaggiore» con i nomi dalle seguenti specificazioni: Verduzzo, Chardonnay e Pinot Bianco, possono essere elaborati nella versione frizzante e devono essere ottenuti esclusivamente per rifermentaziane naturale.

Detti vini, qualificati come frizzanti devono essere immessi al consumo con un residuo zuccherino espresso in grammi/litro compreso tra 10 e 40 per il Verduzzo e non superiore a 20 per tutti gli altri.

L'elaborazione dei vini spumanti e dei vini frizzanti può avvenire all'interno delle provincie di Venezia, Treviso, Pordenone e Udine.

5.7. Tipologia rosato.

La tipologia Merlot rosato è ottenuta dalla spremitura soffice e da un breve periodo di macerazione, al fine di assicurare al vino una giusta tonalità di colore.

5.8. Tipologia dolce.

Le uve della varietà Verduzzo friulano, possono essere destinate anche alla produzione della tipologia dolce. Per tale scopo, devono essere sottoposte ad appassimento sia naturale, sia con sistemi di forzatura che comunque non consentano di superare le temperature dell'appassimento naturale. Al momento della vinificazone che deve avvenire entro il 31 dicembre di ogni anno, devono garantire un titolo alcolometrico volumico potenziale minimo di 13% vol. La resa massima dell'uva fresca in vino, non deve superare il 60%.

5.9. Correzioni e colmatura.

È consentita l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 2, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosto concentrato, mosto concentrato rettificato, a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite. È ammessa la colmatura con un massimo del 5% di altri vini dello stesso colore e della stessa annata aventi diritto alla denominazione d'origine controllata «Lison Pramaggiore».

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Lison - Pramaggiore bianco:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli e talvolta dorati;

odore: fine, gradevole;

sapore: asciutto, talvolta morbido con eventuale percezione gradevole di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% voI.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

Tocai o Lison:

colore: giallo paglierino più o meno carico con riflessi verdognoli e talvolta dorati;

odore: caratteristico, gradevole;

sapore asciutto, vellutato con eventuale percezione gradevole di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% voI, nella specificazione «classico» 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

Pinot bianco:

colore: giallo paglierino più o meno carico;

odore: fine caratteristico, tendente al fruttato;

sapore: asciutto. talvolta morbido e vellutato con eventuale percezione gradevole di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

Chardonnay:

colore: giallo paglierino più o meno carico;

odore: fino, caratteristico ed elegante;

sapore: asciutto, talvolta morbido, fine ed invitante con eventuale percezione gradevole di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

Pinot grigio:

colore: da giallo paglierino ad ambrato con riflessi ramati;

odore: delicato, caratteristico, fruttato;

sapore: asciutto, armonico, caratteristico con eventuale percezione gradevole di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

Riesling italico:

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, leggermente aromatico;

sapore: secco gradevolmente acidulo con eventuale percezione gradevole di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% voI.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

Riesling (da Riesling renano):

colore: giallo paglierino più o meno carico;

odore: fine, delicato, leggermente aromatico;

sapore: secco piacevolmente acidulo con eventuale percezione gradevole di legno;

titolo alcolometrico volumico minimo: 11% voI.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto: 16 g/l.

Sauvignon:

colore: giallo paglierino, tavolta paglierino dorato;

odore: gradevole tipicamente aromatico;

sapore: asciutto e vellutato con eventuale percezione gradevole di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

Verduzzo:

colore: giallo paglierino e giallo dorato;

odore: delicato tavolta con sentore floreale;

sapore: asciutto o amabile con eventuale percezione gradevole di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

Verduzzo dolce:

colore: giallo dorato più o meno intenso talvolta ambrato;

odore: delicato, fine gradevole;

sapore: dolce, caldo, armonico con eventuale percezione gradevole di legno;

gradazione alcolica minima svolta: 11% vol.; gradazione alcolica minima complessiva: 14% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

Lison - Pramaggiare rosso:

colore: rosso rubino anche intenso se giovane, tendente al granato se invecchiato;

odore: vinoso, intenso e gradevole;

sapore: asciutto, armonico, con eventuale percezione gradevole di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol. per la qualificazione Riserva: 12% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l.

Lison - Pramaggiore novello:

colore: rubino;

odore: fruttato, vinoso;

sapore: sapido, caratteristico;

titolo alcolometrica volumico totale minimo: 11% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l.

Merlot:

colore: rosso rubino se giovane, tendente al granato con l'invecchiamento, rosato nella tipologia specifica;

odore: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, talvolta vellutato, giustamente tannico ed aromatico, con eventuale percezione gradevole di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol. per la qualificazione Riserva: 12% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l;

per la qualificazione Riserva: 20 g/l.

Malbech:

colore: rosso rubino vivo, tendente al granato se invecchiato;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, talvolta morbido con eventuale percezione gradevole di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l.

Cabernet:

colore: rosso rubino intenso, oppure con riflessi granati se invecchiato;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, arbaceo e armonico, con eventuale percezione gradevole di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; per la qualificazione Riserva: 12% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l.

Cabernet Franc:

colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso, caratteristico e persistente;

sapore: asciutto, pieno, austero se invecchiato, con eventuale percezione gradevole di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; per la qualificazione Riserva: 12% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l;

Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino anche intenso, con riflessi granati se invecchiato;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, e austero con eventuale percezione gradevole di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; per la qualificazione Riserva: 12% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l.

Refosco dal Peduncolo rosso:

colore: rosso intenso con riflessi violacei, granati se invecchiato;

odore: vinoso e caratteristico;

sapore: asciutto, pieno con eventuale percezione gradevole di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l.

I vini «Lison Pramaggiore» qualificati come spumanti (Pinot bianco, Chardonnay, Pinot grigio, Riesling), all'atto dell'immissione al consumo, devono presentare le seguenti caratteristiche:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico;

sapore: sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% voI.;

acidità totale: 5 g/l;

estatto secco netto minimo: 14 g/l.

I vini «Lison Pramaggiore» qualificati come frizzanti (Verduzzo, Chardonnay e Pinot Bianco), all'atto dell'immissione al consumo, devono presentare le seguenti caratteristiche:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico;

sapore: sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

acidità totale: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 14 g/l.

È facoltà del Ministro delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare con proprio decreto, i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto.

Art. 7.

Designazioni speciali

7.1. Qualificazione riserva.

La qualificazione aggiuntiva Riserva, può essere utilizzata per i vini aventi le caratteristiche previste all'art. 4, comma 9, e immessi al consumo dopo un periodo minimo di invecchiamento non inferiore a 2 anni, a partire dal 1º novembre dell'annata di produzione delle uve.

7.2. Località.

Per i vini a denominazione di origine controllata «Lison Pramaggiore» è consentito altresì l'uso di indicazioni geogafiche e toponomastiche che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Art. 8.

Etichettatura designazione e presentazione

8.2. Annata.

I vini a denominazione di origine «Lison Pramaggiore» in fase di commercializzazione possono facoltativamente riportate l'annata di produzione in etichetta e nel qual caso anche nella documentazione prevista dalla specifica normativa.

L'uso dell'annata è invece obbligatoria per le tipologie «Lison - Pramaggiore» «rosso» «bianco» e «novello» per i vini che si fregiano della qualificazione «Riserva» e della specificazione «Classico».

8.3. Volumi nominali tappatura e recipienti.

Per i vini denominazione di origine controllata «Lison Pramaggiore», qualora siano immessi al consumo in contenitori inferiori ai 3 litri, è obbligatorio l'utilizzo delle tradizionali bottiglie di vetro ed è fatto divieto di usare chiusure di tipo: corona, strappo e vite.

8.4. Uso di chiusure speciali.

Per tutte le tipologie confezionate in recipienti di contenuto fino a litri 0,250, 0,375 è, tuttavia, ammesso l'uso del tappo vite.

8.5. Limitazioni per alcune tipologie.

Per i vini a denominazione d'origine controllata «Lison Pramaggiore» «rosso», «bianco» e «novello», nonché per i vini che si fregiano della qualificazione «Riserva» e della specificazione «Classico», all'atto dell'immissione al consumo è fatto obbligo di confezionare il prodotto unicamente in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 0,75.

Tuttavia, limitatamente alle tipologie riportate nel presente paragrafo, è consentito l'utilizzo di tradizionali bottiglie di vetro della capacita da litri 1,5 a litri 5, utilizzando per queste esclusivamente chiusure in sughero raso bocca.

Art. 9.

Divieti

È vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata «Lison Pramaggiore» qualsiasi specificazione e qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra fine», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

00A0833

FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 21 gennaio 2000 è pagabile presso le banche incaricate, la cedola n. 24 d'interesse relativa al trimestre 21 ottobre 1999 - 20 gennaio 2000 del prestito obbligazionario «Ferrovie dello Stato S.p.a. 1994/2004» indicizzato di nominali lire 1.000 mld - ISIN IT0000508 165 — ridenominato in euro 516.456.000 ai sensi del decreto ministeriale del 30 novembre 1998 — nella misura del 0,95%, al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

Si comunica inoltre che:

il tasso di interesse trimestrale lordo posticipato per la cedola n. 25, pagabile dal 21 aprile 2000, resta fissato nella misura dello 0,90% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%. Gli interessi saranno indicizzati all'euro Interbank Offered Rate a tre mesi (EURIBOR). La quotazione dell'EURIBOR sarà rilevata dalle pubblicazioni effettuate a cura ATIC-MID sulle pagine del circuito Reuters, nonché sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale. Tali interessi verranno determinati utilizzando il tasso trimestrale equivalente calcolato secondo la seguente formula, maggiorato dello 0,10% e arrotondato allo 0,05% più vicino:

$$T = (EURIBOR + 1)\hat{}(0{,}25) - 1$$

dove T è il tasso trimestrale equivalente e EURIBOR è quello rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola (21 gennaio, 21 aprile, 21 luglio e 21 ottobre).

N.B. — Ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutte le emissioni obbligazionarie delle Ferrovie dello Stato sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato; la Ferrovie dello Stato S.p.a. ne effettua la gestione in nome, nell'interesse e per conto del Ministero del tesoro, ai sensi del decreto del Ministero del tesoro n. 146206 del 21 marzo 1997.

00A1004

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. **508.000**
- semestrale . . . . L. **289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . L. **416.000**
- semestrale . . . . L. **231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . L. **115.500**
- semestrale . . . . L. **69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. **107.000**
- semestrale . . . . L. **70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. **273.000**
- semestrale . . . . L. **150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. **106.000**
- semestrale . . . . L. **68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. **267.000**
- semestrale . . . . L. **145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . L. **1.097.000**
- semestrale . . . . L. **593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . L. **982.000**
- semestrale . . . . L. **520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**474.000**
Abbonamento semestrale	L.	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035